Gazzetta ufficiale

L 11

43° anno

3

5

15 gennaio 2000

delle Comunità europee

Edizione in lingua italiana

Legislazione

maria

Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la quarantacinquesima gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

Regolamento (CE) n. 93/2000 della Commissione, del 14 gennaio 2000, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2176/1999

2 (segue)



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Sommario (segue)	Regolamento (CE) n. 94/2000 della Commissione, del 14 gennaio 2000, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2178/1999	10
	Regolamento (CE) n. 95/2000 della Commissione, del 14 gennaio 2000, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2179/1999	11
	Regolamento (CE) n. 96/2000 della Commissione, del 14 gennaio 2000, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2180/1999	12
	Regolamento (CE) n. 97/2000 della Commissione, del 14 gennaio 2000, relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli	13
	Regolamento (CE) n. 98/2000 della Commissione, del 14 gennaio 2000, che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali	14
	* Direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione	17
	II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità	
	Commissione	
	2000/30/CE:	
	* Decisione della Commissione, del 13 dicembre 1999, relativa al finanziamento delle misure di applicazione per gli indici dei prezzi al consumo armonizzati [notificata con il numero C(1999) 4428]	41
	2000/31/CE:	
	Decisione della Commissione, del 16 dicembre 1999, che modifica la decisione 93/693/CE recante l'elenco di centri di raccolta dello sperma riconosciuti idonei ad esportare nella Comunità sperma di animali domestici della specie bovina da paesi terzi (¹) [notificata con il numero C(1999) 4515]	48
	2000/32/CE:	
	* Decisione della Commissione, del 16 dicembre 1999, che approva il piano di ripartizione tra gli Stati membri delle risorse da imputare all'esercizio finanziario 2000 per l'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità [notificata con il numero C(1999) 4591]	51

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 87/2000 DELLA COMMISSIONE del 14 gennaio 2000

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 (²), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2000.

⁽¹) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. (²) GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 gennaio 2000, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi (¹)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	94,2
	204	58,3
	624	99,6
	999	84,0
0707 00 05	052	116,8
	628	152,7
	999	134,8
0709 90 70	052	130,0
	204	108,2
	999	119,1
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	46,8
	204	40,0
	212	48,0
	220	24,3
	624	38,0
	999	39,4
0805 20 10	052	74,1
	204	60,0
	999	67,0
0805 20 30, 0805 20 50,		
0805 20 70, 0805 20 90	052	70,4
	204	54,4
	464	100,4
	624	58,9
	999	71,0
0805 30 10	052	62,2
	600	63,5
	999	62,9
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	400	85,9
	404	80,2
	720	71,3
	728	66,1
	999	75,9
0808 20 50	052	142,9
	064	56,6
	400	103,1
	720	111,3
	999	103,5

⁽¹) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2645/98 della Commissione (GU L 335 del 10.12.1998, pag. 22). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 88/2000 DELLA COMMISSIONE del 14 gennaio 2000

che modifica il regolamento (CE) n. 2799/1999 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 in ordine alla concessione di un aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali e in ordine alla vendita di tale latte scremato in polvere

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (¹), in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CE) n. 2799/ 1999 della Commissione (²), gli organismi d'intervento hanno indetto una procedura di gara permanente per il latte scremato in polvere entrato in magazzino anteriormente al 31 dicembre 1997;
- (2) alla luce del quantitativo residuo disponibile e della situazione del mercato, è opportuno sostituire alla data succitata la data del 1º maggio 1998;

(3) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2799/1999, la data del «31 dicembre 1997» è sostituita dal «1º maggio 1998».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2000.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. (2) GU L 340 del 31.12.1999, pag. 3.

REGOLAMENTO (CE) N. 89/2000 DELLA COMMISSIONE del 14 gennaio 2000

che fissa il prezzo minimo di vendita del latte scremato in polvere per la prima gara particolare effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2799/1999

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (¹), in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) in virtù dell'articolo 26 del regolamento (CE) n. 2799/1999 della Commissione, del 17 dicembre 1999, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine alla concessione di un aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali e in ordine alla vendita di tale latte scremato in polvere (²), gli organismi d'intervento hanno indetto una gara permanente per la vendita di taluni quantitativi di latte scremato in polvere da essi detenuti;
- (2) ai sensi dell'articolo 30 di tale regolamento, tenuto conto delle offerte ricevute, è fissato, per ciascuna gara particolare, un prezzo minimo di vendita o si decide di non dar seguito alla gara; l'importo della cauzione di trasformazione deve essere fissato tenendo conto della differenza tra il prezzo di mercato del latte scremato in polvere e il prezzo minimo di vendita;

- è opportuno fissare, in regione delle offerte presentate, il prezzo minimo di vendita al livello sotto indicato e di determinare in conseguenza la cauzione di trasformazione;
- le misure previste del presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la prima gara particolare effettuata a norma del regolamento (CE) n. 2799/1999, per la quale il termine per la presentazione delle offerte è scaduto l'11 gennaio 2000, il prezzo minimo di vendita e la cauzione di trasformazione sono fissati come segue:

prezzo minimo di vendita: 201,52 EUR/100 kg
 cauzione di trasformazione: 40,00 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2000.

⁽¹) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. (²) GU L 340 del 31.12.1999, pag. 3.

REGOLAMENTO (CE) N. 90/2000 DELLA COMMISSIONE del 14 gennaio 2000

che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 217ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

a norma del regolamento (CEE) n. 429/90 della Commissione, del 20 febbraio 1990, relativo alla concessione tramite gara di un aiuto per il burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità (2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 124/ 1999 (3), gli organismi di intervento istituiscono una gara permanente per la concessione di un aiuto per il burro concentrato; a norma dell'articolo 6 del citato regolamento, alla luce delle offerte ricevute per ciascuna gara particolare, si procede alla fissazione di un importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato avente tenore minimo di grassi pari al 96 %, ovvero si decide di non dare seguito alla gara; occorre di conseguenza stabilire l'importo della cauzione di destinazione;

- è opportuno fissare, in ragione delle offerte ricevute, l'importo massimo dell'arrivo dell'aiuto al livello sotto indicato e di determinare in conseguenza la cauzione dei destinazione;
- le misure previste dal presente regolamento sono (3) conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 217ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente istituita dal regolamento (CEE) n. 429/90, l'importo massimo dell'aiuto e l'importo della cauzione della destinazione sono fissati come segue:

— importo massimo dell'aiuto: 117 EUR/100 kg, — cauzione della destinazione: 129 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2000.

⁽²) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. (²) GU L 45 del 21.2.1990, pag. 8. (³) GU L 16 del 21.1.1999, pag. 19.

REGOLAMENTO (CE) N. 91/2000 DELLA COMMISSIONE del 14 gennaio 2000

che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la quarantacinquesima gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

a norma del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione dei prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari (2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 494/1999 (3), gli organismi di intervento vendono mediante gara alcuni quantitativi di burro da essi detenuti ed erogano un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato; a norma dell'articolo 18 del citato regolamento, si procede alla fissazione, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara particolare, di un prezzo minimo di vendita del burro e di un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato, che possono essere differenziati

secondo la destinazione, il tenore di materia grassa del burro e il modo di utilizzazione, ovvero si può decidere di non dare seguito alla gara; conseguentemente occorre fissare l'importo o gli importi delle cauzioni di trasformazione;

le misure previste dal presente regolamento sono (2) conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la quarantacinquesima gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2571/97, l'importo massimo degli aiuti, nonché gli importi delle cauzioni di trasformazione sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2000.

⁽¹) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. (²) GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3. (³) GU L 59 del 6.3.1999, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 gennaio 2000, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la quarantacinquesima gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

(EUR/100 kg)

						(LUN, 100 kg)
Formula		Α		В		
	Modo di utilizza	zione	Con rivelatori	Senza rivelatori	Con rivelatori	Senza rivelatori
Prezzo minimo	Burro	Nello stato in cui si trova	_	_	_	_
di vendita	≥ 82 %	Concentrato	_	_	_	_
	Cauzione di trasformazione Concentrato Nello stato in cui si trova Concentrato		_	_	_	_
di trasioi			_	_	_	_
	Burro ≥ 82 %		95	91	_	91
Importo massimo	Burro < 82 %		92	88	_	88
dell'aiuto	Burro concentrato		117	113	117	113
Crema		_	_	40	38	
Burro		105	_	_	_	
Cauzione di trasformazione Burro conce		Burro concentrato		_	129	_
	Crema				44	_

REGOLAMENTO (CE) N. 92/2000 DELLA COMMISSIONE del 14 gennaio 2000

che fissa il prezzo massimo d'acquisto del burro per la prima gara effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (¹), in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1) l'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte (²), stabilisce che, tenendo conto delle offerte ricevute per ciascuna gara, si procede alla fissazione di un prezzo d'intervento applicabile, oppure si può decidere di non dare seguito alla gara;

(2) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo massimo d'acquisto per la prima gara effettuata in virtù del regolamento (CE) n. 2771/1999, per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto in data 11 gennaio 2000, è fissato a 295,38 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2000.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. (2) GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11.

REGOLAMENTO (CE) N. 93/2000 DELLA COMMISSIONE del 14 gennaio 2000

che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2176/1999

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

- considerando che il regolamento (CE) n. 2176/1999 (1) della Commissione (3) ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso;
- considerando che, a norma dell'articolo 5 del regola-(2) mento (CEE) n. 584/75 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 (5), la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95; che la gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione;
- considerando che l'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1;
- considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 7 al 13 gennaio 2000, è fissata una restituzione massima pari a 250,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi del codice NC 1006 30 67 a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2176/1999.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2000.

GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4. GU L 267 del 15.10.1999, pag. 4. GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25. GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 94/2000 DELLA COMMISSIONE del 14 gennaio 2000

che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2178/1999

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

- considerando che il regolamento (CE) n. 2178/1999 (1) della Commissione (3) ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso;
- considerando che, a norma dell'articolo 5 del regola-(2) mento (CEE) n. 584/75 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 (5), la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95; che la gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione;
- considerando che l'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1;
- considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 7 al 13 gennaio 2000, è fissata una restituzione massima pari a 168,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi d'Europa, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2178/1999.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2000.

GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4. GU L 267 del 15.10.1999, pag. 10. GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25. GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 95/2000 DELLA COMMISSIONE del 14 gennaio 2000

che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2179/1999

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

- considerando che il regolamento (CE) n. 2179/1999 (1) della Commissione (3) ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso;
- considerando che, a norma dell'articolo 5 del regola-(2) mento (CEE) n. 584/75 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 (5), la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95; che la gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione;
- considerando che l'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1;
- considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 7 al 13 gennaio 2000, è fissata una restituzione massima pari a 149,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2179/1999.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2000.

GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4. GU L 267 del 15.10.1999, pag. 13. GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25. GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 96/2000 DELLA COMMISSIONE del 14 gennaio 2000

che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2180/1999

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1), modificato da último dal regolamento (CE) n. 2072/98 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

- considerando che il regolamento (CE) n. 2180/1999 (1) della Commissione (3) ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso;
- considerando che, a norma dell'articolo 5 del regola-(2) mento (CEE) n. 584/75 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 (5), la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95; che la gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione;
- considerando che l'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1;
- considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 7 al 13 gennaio 2000, è fissata una restituzione massima pari a 147,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2180/1999.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2000.

GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4. GU L 267 del 15.10.1999, pag. 16. GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25. GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 97/2000 DELLA COMMISSIONE del 14 gennaio 2000

relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2190/96 della Commissione, del 14 novembre 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1303/1999 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

- considerando che il regolamento (CE) n. 2331/1999 della Commissione (3) ha fissato i quantitativi per i quali possono essere rilasciati i titoli di esportazione del sistema B, diversi da quelli chiesti nel quadro di operazioni di aiuto alimentare;
- considerando che, tenendo conto delle informazioni attualmente a disposizione della Commissione, per i limoni, i quantitativi indicativi previsti per il periodo di esportazione in corso rischiano di essere ben presto superati; che tale superamento pregiudicherebbe il

- corretto funzionamento del regime delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli;
- (3) considerando che, per ovviare a tale situazione, è necessario respingere, fino alla fine del periodo di esportazione in corso, le domande di titoli del sistema B per i limoni esportati dopo il 14 gennaio 2000,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di esportazione del sistema B, presentate a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2331/1999 per i limoni la cui dichiarazione di esportazione sia stata accettata dopo il 14 e prima del 24 gennaio 2000, sono respinte.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2000.

⁽¹) GU L 292 del 15.11.1996, pag. 12. (²) GU L 155 del 22.6.1999, pag. 29. (³) GU L 281 del 4.11.1999, pag. 3.

REGOLAMENTO (CE) N. 98/2000 DELLA COMMISSIONE del 14 gennaio 2000

che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 (2),

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2519/98 (4), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

- considerando che l'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1766/92 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune; che tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10, il dazio all'importazione è pari al prezzo di intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato del 55 %, previa deduzione del prezzo all'importazione cif applicabile alla spedizione di cui trattasi; tuttavia, tale dazio non può superare l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune;
- considerando che, in virtù dell'articolo 10, paragrafo 3 (2) del regolamento (CEE) n. 1766/92, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto di cui trattasi sul mercato mondiale;
- considerando che il regolamento (CE) n. 1249/96 ha (3) fissato le modalità di applicazione del regolamento (CEE)

- n. 1766/92 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali;
- considerando che i dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entri in vigore una nuova fissazione; che essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili per la borsa di riferimento, indicata nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1249/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione perio-
- (5) considerando che, per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi rappresentativi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento;
- considerando che l'applicazione del regolamento (CE) n. 1249/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2000.

Per la Commissione Margot WALLSTRÖM Membro della Commissione

GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18. GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. GU L 315 del 25.11.1998, pag. 7.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione per via terrestre, fluviale o marittima in provenienza dai porti mediterranei, dai porti del Mar Nero o dai porti del Mar Baltico (in EUR/t)	Dazi all'importazione per via aerea o per via marittima in provenienza da altri porti (²) (in EUR/t)
1001 10 00	Frumento (grano) duro di qualità elevata	35,06	25,06
	di qualità media (¹)	45,06	35,06
1001 90 91	Frumento (grano) tenero destinato alla semina	34,70	24,70
1001 90 99	Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina (3)	34,70	24,70
	di qualità media	78,22	68,22
	di bassa qualità	91,18	81,18
1002 00 00	Segala	85,34	75,34
1003 00 10	Orzo destinato alla semina	85,34	75,34
1003 00 90	Orzo diverso dall'orzo destinato alla semina (3)	85,34	75,34
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	96,07	86,07
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina (3)	96,07	86,07
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	85,34	75,34

⁽¹) Per il frumento duro che non soddisfa i requisiti della qualità minima per il grano duro di qualità media, di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1249/96, il dazio applicabile è quello fissato per il frumento (grano) tenero di bassa qualità.

⁽²) Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

^{— 3} EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

^{- 2} EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

⁽³⁾ L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 14 o 8 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1249/96.

ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

(periodo dal 30.12.1999 al 13.1.2000)

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

IT

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Kansas-City	Chicago	Chicago	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	HRW2. 11,5 %	SRW2	YC3	HAD2	qualità media (*)	US barley 2
Quotazione (EUR/t)	114,18	99,94	90,39	79,63	149,21 (**)	139,21 (**)	98,93 (**)
Premio sul Golfo (EUR/t)	35,39	6,12	2,70	8,58	_	_	_
Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)	_	_	_	_	_	_	_

^(*) Premio negativo di importo pari a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96]. (**) Fob Golfo.

^{2.} Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 15,12 EUR/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 27,55 EUR/t.

^{3.} Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2) 0,00 EUR/t (SRW2).

DIRETTIVA 1999/105/CE DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1999

relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando quanto segue:

- la direttiva 66/404/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione (4), e la direttiva 71/161/CEE del Consiglio, del 30 marzo 1971, relativa alle norme di qualità esteriore dei materiali forestali di moltiplicazione commercializzati all'interno della Comunità (5), sono state più volte modificate in modo sostanziale; poiché ulteriori sostanziali modifiche debbono essere apportate, i testi delle direttive andrebbero combinati e riformulati per motivi di chiarezza;
- le foreste ricoprono una vasta superficie del territorio (2) comunitario e assolvono un ruolo plurifunzionale di ordine sociale, economico, ambientale, ecologico e culturale; data la grande varietà di condizioni naturali, sociali, economiche e culturali delle foreste comunitarie, occorre prevedere approcci e azioni specifici per i diversi tipi di foreste; sia la rigenerazione di dette foreste che la costituzione di nuovi boschi richiedono una gestione forestale sostenibile in relazione alla strategia forestale per l'Unione europea stabilita nella risoluzione del Consiglio del 15 dicembre 1998 (6);
- materiali di moltiplicazione di specie arboree e ibridi artificiali importanti a fini forestali dovrebbero essere geneticamente adatti alle varie condizioni locali ed essere di alta qualità; la conservazione e la promozione della biodiversità delle foreste, compresa la diversità genetica degli alberi, rappresenta un elemento fondamentale della gestione forestale sostenibile;
- nella misura in cui riguardano la salute delle piante, le condizioni armonizzate devono essere coerenti con la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e la loro diffusione nella Comunità (7);

- le ricerche condotte in materia forestale dimostrano che, per accrescere il valore delle foreste, compresi gli aspetti di stabilità, adattamento, resistenza, produttività e diversità, è necessario utilizzare materiali di moltiplicazione di elevata qualità e adeguati, sotto il profilo fenotipico e genetico, al luogo; le sementi forestali dovrebbero rispondere, ove appropriato, a determinate norme di qualità esteriore;
- nel contesto del consolidamento del mercato interno è (6) necessario eliminare ostacoli reali o potenziali agli scambi che possano pregiudicare la libera circolazione dei materiali di moltiplicazione all'interno della Comunità; nell'interesse di tutti gli Stati membri occorre istituire una disciplina comunitaria che imponga dei livelli di qualità il più elevati possibile;
- la normativa comunitaria dovrebbe riferirsi ai caratteri fenotipici e genetici delle sementi e delle piante, come pure alle qualità esteriori dei materiali di moltiplicazione;
- (8) tali norme dovrebbero essere applicabili alla commercializzazione sia tra gli Stati membri che sui mercati nazio-
- una regolamentazione in tal senso dovrebbe tener conto delle necessità pratiche e limitare il suo oggetto alle specie e agli ibridi artificiali che risultano importanti a fini forestali nell'insieme della Comunità o in una parte
- (10)in alcuni Stati membri l'uso di materiali forestali di moltiplicazione della categoria «identificati alla fonte», la cui commercializzazione è stata ammessa dalla direttiva 66/404/CEE, è tradizionale, compatibile con il clima e indispensabile a fini forestali e risulta pertanto opportuno ammettere la commercializzazione di tali materiali negli Stati membri che lo desiderano; è tuttavia inappropriato imporre la commercializzazione all'utente finale di detti materiali in tutti gli Stati membri;
- alcune regioni della Comunità, come le regioni alpine, mediterranee o nordiche, presentano condizioni climatiche specifiche o condizioni locali vulnerabili che giustificano esigenze particolari per la qualità esteriore dei materiali forestali di moltiplicazione di alcune specie;
- ai sensi della dichiarazione generale della terza conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa svoltasi a Lisbona, per quanto riguarda l'imboschimento e il rimboschimento si dovrebbero preferire specie indigene e provenienze locali, che sono maggiormente adatte alle condizioni del luogo;
- i materiali di moltiplicazione destinati all'esportazione o alla riesportazione nei paesi terzi non dovrebbero essere soggetti alle misure previste dalla presente direttiva;

⁽¹) GU C 199 del 14.7.1999, pag. 1.
(²) Parese reso il 1º dicembre 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(³) GU C 329 del 17.11.1999, pag. 15.
(⁴) GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2326/66. Direttiva modificata da ultimo dal trattato di adesione del 1994.
(⁵) GU L 87 del 17.4.1971, pag. 14. Direttiva modificata da ultimo dal trattato di adesione del 1994.
(⁶) GU C 56 del 26.2.1999, pag. 1.
(⁶) GU C 26 del 31.1.1977, pag. 20. Direttiva modificata da ultimo dal direttiva 1999/53/CE (GU L 142 del 5.6.1999, pag. 29).

(14) per i materiali di moltiplicazione della Comunità l'ammissione dei materiali di base e, quindi, le delimitazioni delle regioni di provenienza costituiscono il fondamento della selezione; gli Stati membri dovrebbero applicare norme identiche che comportino esigenze quanto mai elevate per l'ammissione dei materiali di base; soltanto i materiali di moltiplicazione da essi derivati dovrebbero essere commercializzati;

IT

- (15) i materiali forestali di moltiplicazione geneticamente modificati dovrebbero essere commercializzati solo a condizione che non comportino rischi per la salute umana e per l'ambiente;
- (16) sui materiali forestali di moltiplicazione costituiti da organismi geneticamente modificati dovrebbe essere effettuata una valutazione del rischio ambientale; la Commissione dovrebbe presentare al Consiglio una proposta di regolamento che garantisca che le procedure relative a tale valutazione ed altri elementi pertinenti, inclusa la procedura di autorizzazione, siano equivalenti a quelli definiti nella direttiva 90/220/CE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (¹); in attesa dell'entrata in vigore di tale regolamento, dovrebbe essere applicata la direttiva 90/220/CEE;
- (17) i materiali di moltiplicazione conformi ai requisiti previsti dalla presente direttiva dovrebbero essere soggetti unicamente alle restrizioni di commercializzazione previste dalle disposizioni della direttiva stessa;
- (18) dovrebbe essere tuttavia consentito agli Stati membri di limitare sul loro territorio la commercializzazione delle parti di piante e del postime ai materiali che rispondono alle norme stabilite;
- (19) gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad imporre requisiti supplementari o più rigorosi per l'ammissione dei materiali di base prodotti nel proprio territorio;
- (20) gli Stati membri dovrebbero stabilire un elenco delle regioni di provenienza che precisi l'origine dei materiali di base, ove questa sia nota; i confini di dette regioni dovrebbero essere indicati dagli Stati membri con l'aiuto di apposite mappe;
- (21) gli Stati membri dovrebbero stabilire registri nazionali dei materiali di base ammessi nel proprio territorio; ciascuno Stato membro dovrebbe altresì redigere una sintesi del registro nazionale sotto forma di elenco nazionale:
- (22) sulla base di tali elenchi nazionali, la Commissione dovrebbe provvedere a pubblicare un elenco comunitario;
- (¹) GU L 117 dell'8.5.1990, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/35/CE della Commissione (GU L 169 del 27.6.1997, pag. 72).

- (23) dopo la raccolta gli organismi ufficiali dovrebbero rilasciare un certificato principale per tutti i materiali di moltiplicazione provenienti da materiali di base ammessi:
- (24) oltre al valore fenotipico o genetico, dovrebbe essere adeguatamente garantita, dalla raccolta alla consegna all'utente finale, l'identità dei materiali di moltiplicazione destinati alla commercializzazione o commercializzati;
- (25) inoltre dovrebbero essere adottate distinte norme comunitarie per quanto riguarda la qualità delle talee e, ove opportuno, dei piantoni di pioppo;
- (26) le sementi dovrebbero essere commercializzate solo se conformi a determinate norme di qualità e contenute in imballaggi chiusi;
- (27) per garantire in fase di commercializzazione il rispetto delle esigenze relative al valore fenotipico o genetico delle disposizioni intese a garantire l'identità e delle norme di qualità esteriore gli Stati membri dovrebbero prevedere disposizioni di controllo adeguate;
- (28) i materiali di moltiplicazione rispondenti a tali esigenze debbono essere soggetti esclusivamente alle restrizioni di commercializzazione previste dalle norme comunitarie; in determinate circostanze gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a vietare la commercializzazione all'utente finale di materiali forestali di moltiplicazione non suscettibili di essere utilizzati nel loro territorio;
- (29) per i periodi in cui l'approvvigionamento di materiali di moltiplicazione di talune specie che rispondano ai principi della presente direttiva incontra difficoltà temporanee, occorre ammettere temporaneamente, a determinate condizioni, materiali di moltiplicazione soggetti a requisiti meno rigorosi;
- (30) i materiali forestali di moltiplicazione provenienti da paesi terzi dovrebbero essere commercializzati nella Comunità solo a condizione di offrire, quanto alle modalità di ammissione dei relativi materiali di base e alle misure adottate in fase di produzione, le stesse garanzie dei materiali forestali di moltiplicazione comunitari; alla loro immissione sul mercato nella Comunità, i materiali importati dovrebbero essere corredati di un certificato principale o di un certificato ufficiale rilasciato dal paese di origine e di documenti che contengono i dettagli di tutte le partite da esportare;
- (31) a determinate condizioni uno Stato membro dovrebbe essere parzialmente o totalmente esonerato dal rispetto delle disposizioni della presente direttiva per quanto riguarda alcune specie arboree;
- (32) è opportuno organizzare esperimenti temporanei al fine di trovare migliori alternative a talune disposizioni della presente direttiva;
- (33) occorre introdurre misure di controllo comunitarie, al fine di garantire un'applicazione uniforme dei requisiti e delle condizioni della presente direttiva in tutti gli Stati membri;

(34) gli adeguamenti di natura essenzialmente tecnica da introdurre negli allegati dovrebbero essere agevolati da una procedura rapida;

ΙT

- (35) le misure per l'attuazione del presente atto sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (¹);
- (36) il trattato di adesione del 1994 concede alla Repubblica di Finlandia e al Regno di Svezia un periodo di transizione fino al 31 dicembre 1999 per l'applicazione della direttiva 66/404/CEE e alla Repubblica di Finlandia anche per l'applicazione della direttiva 71/161/CEE; tale periodo transitorio dovrebbe essere prorogato per consentire ai suddetti paesi di mantenere i regimi nazionali fino alla data di applicazione della presente direttiva al più tardi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva si applica alla produzione a fini di commercializzazione e alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione all'interno della Comunità.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva valgono le seguenti definizioni e classificazioni:

a) Materiali forestali di moltiplicazione:

i materiali di moltiplicazione delle specie arboree e degli ibridi artificiali che risultano importanti a fini forestali nell'insieme della Comunità o in una parte di essa, in particolare quelli che figurano nell'allegato I.

- b) Materiali di moltiplicazione:
 - i) unità seminali:

gli strobili, le infruttescenze, i frutti e i semi destinati alla produzione di postime;

ii) parti di piante:

le talee caulinari, fogliari e radicali, gli espianti o gli embrioni per la micropropagazione, le gemme, le margotte, le radici, le marze, i piantoni e ogni parte di una pianta destinata alla produzione di postime;

iii) postime:

le piante derivate da unità seminali, da parti di piante, o dai selvaggioni.

- c) Materiali di base:
 - i) fonti di semi:

gli alberi di una determinata zona da cui si raccolgono i

(1) GU L 184 de 17.7.1999, pag. 23.

ii) soprassuolo:

una popolazione di alberi identificata che presenta una sufficiente uniformità di composizione;

iii) arboreti da seme:

le piantagioni di cloni o famiglie selezionati, isolate contro ogni impollinazione estranea o organizzate in modo da evitare o limitare tale impollinazione, e gestite in modo da produrre raccolti frequenti, abbondanti e facili;

iv) genitori:

alberi utilizzati per ottenere discendenti tramite impollinazione controllata o libera di una pianta madre identificata, utilizzata come femmina, con il polline di un'altra pianta (fratelli biparentali) o di un certo numero di altre piante identificate o no (fratelli monoparentali);

v) cloni:

insieme di individui (ramet) derivati per via vegetativa da un unico individuo originale (ortet), per esempio per talea, micropropagazione, innesto, margotta o divisione;

vi) miscugli di cloni:

i miscugli di cloni identificati in proporzioni definite.

d) Autoctoni e indigeni:

i) soprassuolo o fonti di semi «autoctoni»:

una popolazione di norma continuamente rigenerata tramite selvaggioni. Il soprassuolo o la fonte di semi possono essere rigenerati artificialmente tramite materiali di moltiplicazione provenienti dallo stesso soprassuolo o dalla stessa fonte di semi o da soprassuoli o fonti di semi autoctoni ubicati in prossimità;

ii) soprassuolo o fonti di semi «indigeni»:

un soprassuolo o una fonte di semi autoctoni o prodotti artificialmente per semina, la cui origine è situata nella stessa regione di provenienza.

e) Origine:

Per un soprassuolo o una fonte di sementi autoctoni, l'origine è il luogo dove si trovano gli alberi. Per un soprassuolo o una fonte di semi non autoctoni, l'origine è il luogo da cui i semi o le piante sono stati originariamente introdotti. L'origine di un soprassuolo o di una fonte di semi può essere sconosciuta.

f) Provenienza:

Luogo determinato in cui si trova una popolazione di alberi.

g) Regione di provenienza:

Per una specie o sottospecie, il territorio o l'insieme dei territori soggetti a condizioni ecologiche sufficientemente uniformi e sui quali si trovano soprassuoli o fonti di semi con caratteristiche fenotipiche o genetiche analoghe, tenendo conto dei limiti altimetrici ove appropriato.

h) Produzione:

Include tutte le fasi della generazione dell'unità seminale, la conversione da unità seminale a semente e la coltivazione di postime da sementi e parti di piante.

i) Commercializzazione:

IT

L'esposizione per la vendita, la messa in vendita, la vendita o la consegna a un terzo, inclusa la consegna sotto contratto.

j) Fornitore:

La persona fisica o giuridica che commercializza o importa per professione materiali forestali di moltiplicazione.

- k) Organismo ufficiale:
 - i) un'autorità, istituita o designata dallo Stato membro sotto il controllo del Governo nazionale, responsabile per questioni riguardanti il controllo della commercializzazione e/o la qualità del materiale forestale di moltiplicazione;
 - ii) qualsiasi autorità statale istituita:
 - a livello nazionale, o
 - a livello regionale, sotto il controllo delle autorità nazionali, entro i limiti definiti dalla costituzione dello Stato membro interessato.

Gli organismi sopracitati possono, conformemente alla rispettiva legislazione nazionale, delegare l'espletamento delle funzioni previste dalla presente direttiva, sotto la loro autorità e controllo, ad una persona giuridica, di diritto pubblico o privato, alla quale, ai sensi del suo statuto ufficialmente approvato, sono demandate esclusivamente specifiche funzioni pubbliche, a condizione che tale persona giuridica, e i relativi membri, non abbia alcun interesse personale nei risultati delle misure che adotta.

Inoltre, ai sensi della procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2 possono essere approvate altre persone giuridiche istituite per conto dell'organismo di cui al punto i) che agiscono sotto l'autorità e il controllo di detto organismo, a condizione che tali persone giuridiche non abbiano alcun interesse personale nei risultati delle misure che adottano.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione i loro organismi ufficiali responsabili. La Commissione trasmette tale informazione agli altri Stati membri.

- l) I materiali forestali di moltiplicazione sono classificati nelle categorie seguenti:
 - i) «identificati alla fonte»

i materiali di moltiplicazione provenienti da materiali di base prodotti da una fonte di semi o da un soprassuolo ubicati in una singola regione di provenienza e che soddisfano i requisiti di cui all'allegato II;

ii) «selezionati»:

i materiali di moltiplicazione provenienti da materiali di base prodotti da un soprassuolo ubicato in una singola regione di provenienza, fenotipicamente selezionati a livello della popolazione e che soddisfano i requisiti di cui all'allegato III;

iii) «qualificati»:

i materiali di moltiplicazione provenienti da materiali di base prodotti da arboreti da seme, genitori, cloni o miscugli di cloni i cui componenti sono stati fenotipicamente selezionati a livello individuale e che soddisfano i requisiti di cui all'allegato IV. In relazione a tali materiali non devono essere stati necessariamente avviati o conclusi controlli;

iv) «controllati»:

i materiali di moltiplicazione provenienti da materiali di base prodotti da soprassuoli, arboreti da seme, genitori, cloni o miscugli di cloni. La superiorità di detti materiali deve essere stata dimostrata per mezzo di prove comparative o tramite una stima calcolata sulla base di una valutazione genetica dei componenti dei materiali di base. Tali materiali devono soddisfare i requisiti di cui all'allegato V.

Articolo 3

- 1. L'elenco delle specie arboree e degli ibridi artificiali di cui all'allegato I può essere modificato secondo la procedura prevista all'articolo 26, paragrafo 3.
- 2. Nei casi in cui determinate specie e determinati ibridi artificiali non siano soggetti alle misure previste dalla presente direttiva, gli Stati membri possono adottare per il proprio territorio misure analoghe o meno rigorose.
- 3. Le misure di cui alla presente direttiva non si applicano ai materiali forestali di moltiplicazione sotto forma di postime o parti di piante per i quali sia provato che non sono destinati a fini forestali.

In tali casi i materiali sono corredati di un'etichetta o di altro documento richiesto da altre disposizioni comunitarie o nazionali applicabili a detti materiali per le finalità previste. In mancanza di tali disposizioni, qualora un fornitore tratta tanto materiali a fini forestali quanto materiali che appaiono destinati a fini non forestali, questi ultimi sono corredati di un'etichetta o di altro documento recante la dicitura seguente: «Non per fini forestali».

4. Le misure di cui alla presente direttiva non si applicano ai materiali forestali di moltiplicazione per i quali sia provato che sono destinati all'esportazione o alla riesportazione verso i paesi terzi.

- 1. Gli Stati membri provvedono affinché solo i materiali di base ammessi possano essere utilizzati per la produzione di materiali forestali di moltiplicazione destinati alla commercializzazione.
- 2. I materiali di base possono essere ammessi unicamente:
- a) dagli organismi ufficiali, se soddisfano i requisiti di cui agli allegati II, III, IV o V, a seconda dei casi;
- b) con riferimento a un'unità definita «unità di ammissione». Ciascuna unità di ammissione è identificata da un unico riferimento di registro.

3. Gli Stati membri provvedono affinché:

ΙT

- a) l'ammissione sia revocata ove non sussistano più i requisiti previsti dalla presente direttiva.
- b) successivamente all'ammissione, i materiali di base per la produzione di materiali di moltiplicazione delle categorie «selezionati», «qualificati» e «controllati» vengano sottoposti a regolari ispezioni.
- 4. Nell'interesse della conservazione delle risorse genetiche delle piante utilizzate nella silvicoltura, come precisato nei requisiti specifici che saranno definiti secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 3 per tener conto degli sviluppi in relazione alla conservazione in situ e all'uso sostenibile delle risorse genetiche vegetali tramite la coltivazione e la commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione d'origine naturalmente adatti alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, gli Stati membri possono non applicare i requisiti previsti al paragrafo 2 e agli allegati II, III, IV e V purché siano fissate condizioni specifiche conformemente alla procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 3.
- 5. Gli Stati membri possono ammettere in tutto il loro territorio o in una parte di esso e per un periodo non superiore a dieci anni materiali di base per la produzione di materiali di moltiplicazione controllati, qualora dai risultati provvisori della valutazione genetica o delle prove comparative di cui all'allegato V si possa presumere che tali materiali di base soddisferanno, al termine degli esami, i requisiti richiesti per l'ammissione ai sensi della presente direttiva.

Articolo 5

- 1. Qualora i materiali di base di cui all'articolo 4, paragrafo l, consistano in organismi geneticamente modificati ai sensi dell'articolo 2, punti 1 e 2 della direttiva 90/220/CEE, detti materiali possono essere ammessi solo a condizione che non comportino rischi per la salute umana e per l'ambiente.
- 2. Per i materiali di base geneticamente modificati di cui al paragrafo 1,
- a) deve essere effettuata una valutazione del rischio ambientale equivalente a quella prevista dalla direttiva 90/220/CEE;
- b) le procedure atte a garantire che la valutazione del rischio ambientale ed altri elementi pertinenti siano equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 90/220/CEE sono stabilite, su proposta della Commissione, con un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio fondato sulla pertinente base giuridica del trattato. Precedentemente all'entrata in vigore di tale regolamento, i materiali di base geneticamente modificati possono essere inclusi nel registro nazionale ai sensi dell'articolo 10 della presente direttiva solo dopo essere stati autorizzati a norma della direttiva 90/220/CEE;
- c) gli articoli da 11 a 18 della direttiva 90/220/CEE non si applicano più ai materiali di base geneticamente modificati autorizzati a norma del regolamento di cui alla lettera b);

d) i dati tecnico-scientifici relativi alla valutazione del rischio ambientale sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 3.

- 1. Gli Stati membri adottano disposizioni relative ai materiali forestali di moltiplicazione provenienti da materiali di base ammessi in conformità a quanto previsto alle lettere da a) a d).
- a) I materiali delle specie di cui all'allegato I, possono essere commercializzati solo a condizione che si tratti di materiali «identificati alla fonte», «selezionati», «qualificati» o «controllati» e che soddisfino i requisiti di cui agli allegati II, III, IV e V, rispettivamente.
- b) I materiali degli ibridi artificiali di cui all'allegato I possono essere commercializzati solo a condizione che si tratti di materiali «selezionati», «qualificati» o «controllati» e che soddisfino i requisiti di cui agli allegati III, IV e V, rispettivamente
- c) I materiali delle specie e degli ibridi artificiali di cui all'allegato I riprodotti per via vegetativa, possono essere commercializzati solo a condizione che si tratti di materiali «selezionati», «qualificati» o «controllati» e che soddisfino i requisiti di cui agli allegati III, IV e V, rispettivamente. I materiali di moltiplicazione «selezionati» possono essere commercializzati solo se ottenuti tramite propagazione di massa a partire da sementi.
- d) I materiali delle specie e degli ibridi artificiali di cui all'allegato I, che consistono interamente o parzialmente di organismi geneticamente modificati, possono essere commercializzati solo se appartenenti alla categoria dei materiali «controllati» e se soddisfano i requisiti di cui all'allegato V.
- 2. Le categorie nell'ambito delle quali possono essere commercializzati i materiali di moltiplicazione provenienti dai diversi tipi di materiali di base sono stabilite nella tabella di cui all'allegato VI.
- 3. È vietata la commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione delle specie e degli ibridi artificiali di cui all'allegato I non conformi ai pertinenti requisiti di cui all'allegato VII.
- Le parti di piante e il postime possono essere commercializzati a condizione che siano conformi ai requisiti normalmente previsti dalle norme internazionali vigenti, dopo l'approvazione secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 3.
- 4. Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori di materiali forestali di moltiplicazione siano inseriti in un registro ufficiale. L'organismo ufficiale responsabile può ritenere che i fornitori, già registrati ai sensi della direttiva 77/93/CEE, siano registrati ai fini della presente direttiva. Tali fornitori devono tuttavia conformarsi alle disposizioni della presente direttiva.

5. In deroga al disposto del paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare i fornitori operanti nel proprio territorio ad immettere sul mercato quantitativi appropriati di

IT

- a) materiali forestali di moltiplicazione per esperimenti, scopi scientifici, lavori di selezione o conservazione genetica e
- b) unità seminali per le quali sia chiaramente provato che non sono destinate a fini forestali.
- 6. Le condizioni alle quali gli Stati membri possono concedere le autorizzazioni di cui al paragrafo 5 possono essere determinate secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 3.
- 7. Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare la commercializzazione di materiali di moltiplicazione provenienti da materiali di base che non soddisfano tutti i requisiti della pertinente categoria di cui al paragrafo 1, secondo condizioni da stabilire secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 3.
- 8. Secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 3 possono essere fissate disposizioni specifiche che tengano conto degli sviluppi in base ai quali possono essere commercializzati materiali forestali di moltiplicazione adatti alla produzione organica.

Articolo 7

In relazione alle condizioni di cui agli allegati II, III, IV, V e VII, gli Stati membri possono imporre requisiti supplementari o più rigorosi per l'ammissione dei materiali di base e la produzione di materiali di moltiplicazione nel proprio territorio.

Articolo 8

Gli Stati membri possono limitare, nel proprio territorio l'ammissione di materiali di base destinati alla produzione di materiali forestali di moltiplicazione appartenenti alla categoria «identificati alla fonte».

Articolo 9

- 1. Nel caso di materiali di base destinati alla produzione di materiali di moltiplicazione «identificati alla fonte» e «selezionati», gli Stati membri possono, per le specie interessate, demarcare le regioni di provenienza.
- 2. La demarcazione delle regioni di provenienza deve essere indicata dagli Stati membri tramite la redazione e pubblicazione di apposite mappe. Tali mappe vengono inviate alla Commissione e agli altri Stati membri.

Articolo 10

1. Ogni Stato membro stabilisce un registro nazionale dei materiali di base delle varie specie ammessi nel proprio territorio. Nel registro nazionale vengono inseriti i dati specifici

relativi a ciascuna unità di ammissione unitamente al riferimento unico di registro.

- 2. Ciascuno Stato membro redige una sintesi del registro nazionale sotto forma di elenco nazionale e lo rende disponibile, su richiesta, alla Commissione e agli altri Stati membri. L'elenco nazionale deve essere redatto in un formato standard per ciascuna unità di ammissione. Per i materiali «identificati alla fonte» e «selezionati» è consentita una sintesi dei materiali di base in funzione delle regioni di provenienza recante le informazioni seguenti:
- a) nome botanico;
- b) categoria;
- c) destinazione;
- d) tipo di materiale di base;
- e) riferimento di registro o, se del caso, sintesi dello stesso, o codice d'identità relativo alla regione di provenienza;
- f) ubicazione: una breve denominazione, se del caso, nonché uno dei seguenti insiemi di dati:
 - i) per la categoria «identificati alla fonte», regione di provenienza ed estensione latitudinale e longitudinale,
 - ii) per la categoria «selezionati», regione di provenienza e posizione geografica definita da latitudine e longitudine o estensione latitudinale e longitudinale,
 - iii) per la categoria «qualificati», la posizione o le posizioni geografiche esatte dei materiali di base,
 - iv) per la categoria «controllati», la posizione o le posizioni geografiche esatte dei materiali di base;
- g) altitudine o estensione altimetrica;
- h) superficie: le dimensioni di una o più fonti di semi, uno o più soprassuoli o uno o più arboreo da seme;
- i) origine: Occorre inoltre dichiarare se i materiali di base sono autoctoni/indigeni, non autoctoni/non indigeni o di origine sconosciuta. Per i materiali di base non autoctoni/non indigeni, l'origine, se conosciuta, deve essere dichiarata;
- j) nel caso di materiali «controllati», occorre indicare se sono geneticamente modificati.
- 3. Il formato in cui redigere gli elenchi nazionali può essere determinato secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2.

- 1. Sulla base dell'elenco nazionale fornito da ciascuno Stato membro, la Commissione può pubblicare un elenco denominato «Elenco comunitario dei materiali di base ammessi per la produzione di materiali forestali di moltiplicazione».
- 2. L'elenco comunitario rispecchia i dati forniti negli elenchi nazionali di cui all'articolo 10, paragrafo 2 ed indica la superficie di utilizzazione e le eventuali autorizzazioni o restrizioni ai sensi degli articoli 8, 17 o 20.

Articolo 12

ΙT

- 1. Dopo la raccolta, gli organismi ufficiali rilasciano per tutti i materiali di moltiplicazione provenienti da materiali di base ammessi un certificato principale recante il riferimento unico di registro e le pertinenti informazioni di cui all'allegato VIII.
- 2. Qualora uno Stato membro proceda ad una successiva propagazione vegetativa ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, deve essere rilasciato un nuovo certificato principale.
- 3. In caso di mescolatura ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, lettere a), b), c) o e), gli Stati membri provvedono affinché i riferimenti di registro dei relativi componenti siano identificabili e affinché venga rilasciato un nuovo certificato principale o un altro documento di identificazione.

Articolo 13

- 1. Durante tutte le fasi di produzione, i materiali di moltiplicazione sono mantenuti separati mediante riferimento alle singole unità di ammissione. Ciascuna partita di materiali di moltiplicazione deve essere identificata tramite i seguenti elementi:
- a) codice e numero del certificato principale;
- b) nome botanico;
- c) categoria;
- d) destinazione;
- e) tipo di materiale di base;
- f) riferimento di registro o codice d'identità relativo alla regione di provenienza;
- g) regione di provenienza, per i materiali di moltiplicazione «identificati alla fonte» e «selezionati» o, se del caso, per altri materiali di moltiplicazione;
- h) se del caso, origine del materiale: autoctona o indigena, non autoctona o non indigena oppure sconosciuta;
- i) nel caso di unità seminali, l'anno di maturazione;
- j) età e tipo di postime o semenzale o talea e tipo di pratica utilizzati (potatura radicale in posto, trapianti o containerizzazione);
- k) se è geneticamente modificata.
- 2. Fatto salvo il disposto del paragrafo 1 e dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), gli Stati membri possono autorizzare la successiva propagazione vegetativa di una singola unità di ammissione nelle categorie «selezionati», «qualificati» e «controllati». In tal caso, i materiali vengono tenuti separati e identificati come tali.
- 3. Fatto salvo il disposto del paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare
- a) nell'ambito di una singola regione di provenienza, la mescolatura di materiali di moltiplicazione derivati da due o più unità di ammissione nell'ambito delle categorie «identificati alla fonte» o «selezionati»;

- b) in caso di mescolatura di materiali di moltiplicazione nell'ambito di una singola regione di provenienza, ottenuti da fonti di semi e soprassuoli nella categoria «identificati alla fonte», la partita risultante viene certificata come «materiali di moltiplicazione provenienti da una fonte di semi»;
- c) in caso di mescolatura di materiali di moltiplicazione provenienti da materiali di base non autoctoni o non indigeni con materiali di origine sconosciuta, la partita risultante viene certificata come «di origine sconosciuta»;
- d) laddove la mescolatura venga effettuata in conformità delle precedenti lettere a), b) o c), il codice d'identità relativo alla regione di provenienza può essere sostituito dal riferimento di registro di cui al paragrafo 1, lettera f);
- e) la mescolatura di materiali di moltiplicazione derivati da una singola unità di ammissione con anni di maturazione diversi;
- f) in caso di mescolatura ai sensi della precedente lettera e), occorre registrare gli anni effettivi di maturazione e la proporzione di materiali relativa a ciascun anno.

- 1. I materiali di moltiplicazione possono essere commercializzati esclusivamente in partite conformi alle disposizioni dell'articolo 13 e munite di un' etichetta o un altro documento del fornitore («l'etichetta o il documento del fornitore») che menzioni oltre alle informazioni di cui all'articolo 13 le seguenti indicazioni:
- a) numero/i del certificato principale rilasciato ai sensi dell'articolo 12 o riferimento all'altro documento disponibile ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3;
- b) nome del fornitore;
- c) quantitativo fornito;
- d) i termini «ammissione provvisoria», per i materiali di moltiplicazione «controllati» i cui materiali di base sono ammessi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5;
- e) se il materiale è stato propagato per via vegetativa.
- 2. Nel caso delle sementi, l'etichetta o il documento del fornitore di cui al paragrafo 1 deve includere le seguenti informazioni supplementari, valutate, nella misura del possibile, sulla base di tecniche accettate a livello internazionale:
- a) purezza: la percentuale in peso di sementi pure, altre sementi e materiale inerte del prodotto commercializzato come partita di sementi;
- b) il tasso di germinazione del seme puro (o, laddove la valutazione di questo risulti impossibile o poco pratica, il tasso di vitalità valutato sulla base di un metodo specifico);
- c) il peso di 1 000 unità di seme puro;
- d) il numero di semi germinabili per chilogrammo di prodotto commercializzato come seme o, laddove la valutazione di tale numero risulti impossibile o poco pratica, il numero di germi vitali per chilogrammo.

3. Per rendere rapidamente disponibili le sementi del raccolto corrente anche se l'esame relativo alla germinazione di cui al paragrafo 2, lettera b) non è stato concluso, gli Stati membri possono autorizzare la commercializzazione per quanto riguarda il primo acquirente. Il fornitore attesta il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 2, lettere b) e d) con la massima celerità.

IT

- 4. Nel caso di piccoli quantitativi di sementi i requisiti di cui al paragrafo 2, lettere b) e d) non si applicano. I quantitativi e le condizioni possono essere determinati secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2.
- 5. Nel caso di Populus spp. le parti di piante possono essere commercializzate solo a condizione che l'etichetta o il documento del fornitore presentino il numero di classificazione CE di cui al punto 2, lettera b) dell'allegato VII, parte C.
- 6. Qualora in relazione a una qualunque categoria di materiali forestali di moltiplicazione venga utilizzata un'etichetta o un documento colorato, il colore dell'etichetta o del documento del fornitore sarà giallo nel caso di materiali di moltiplicazione «identificati alla fonte», verde nel caso di materiali di moltiplicazione «selezionati», rosa nel caso di materiali di moltiplicazione «qualificati» e blu nel caso di materiali di moltiplicazione «controllati».
- 7. Nel caso di materiali forestali di moltiplicazione provenienti da materiali di base costituiti da organismi geneticamente modificati, tutte le etichette o i documenti, ufficiali e non, lo indicano chiaramente.

Articolo 15

Le unità seminali possono essere commercializzate esclusivamente in imballaggi chiusi. Il dispositivo di chiusura deve essere tale da divenire inservibile una volta aperto.

Articolo 16

- 1. Gli Stati membri mediante un sistema di controllo ufficiale predisposto o approvato da essi provvedono affinché i materiali di moltiplicazione provenienti da singole unità di ammissione o partite rimangano chiaramente identificabili durante l'intero processo, dalla raccolta alla consegna all'utilizzatore finale. Ispezioni ufficiali sui fornitori registrati sono effettuate regolarmente.
- 2. Gli Stati membri provvedono affinché i rispettivi organismi ufficiali si prestino assistenza amministrativa reciproca al fine di ottenere le informazioni necessarie alla corretta applicazione della presente direttiva, in particolare quando i materiali forestali di moltiplicazione vengono spostati da uno Stato membro a un altro.
- 3. I fornitori trasmettono agli organismi ufficiali i documenti contenenti informazioni dettagliate su tutte le partite detenute e commercializzate.

- 4. Le modalità di applicazione del paragrafo 2 sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2 anteriormente al 30 giugno 2002.
- 5. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per assicurare l'osservanza delle disposizioni della presente direttiva prendendo gli opportuni provvedimenti affinché nel corso della produzione a fini di commercializzazione nonché della commercializzazione stessa i materiali forestali di moltiplicazione siano sottoposti a controlli ufficiali.
- 6. Laddove sia necessario per garantire un'applicazione uniforme della presente direttiva, esperti della Commissione, in collaborazione con gli organismi ufficiali degli Stati membri, possono effettuare controlli sul posto, in particolare per verificare se i materiali forestali di moltiplicazione siano conformi ai requisiti della presente direttiva. Lo Stato membro sul cui territorio si svolge un controllo presta tutta l'assistenza necessaria agli esperti nello svolgimento delle loro mansioni. La Commissione comunica agli Stati membri i risultati delle indagini.

Articolo 17

- 1. Gli Stati membri provvedono affinché i materiali di moltiplicazione immessi sul mercato conformemente al disposto della presente direttiva non siano soggetti ad alcuna restrizione commerciale concernente le caratteristiche, i requisiti relativi ad analisi e controlli, l'etichettatura e la sigillatura se non a quelle stabilite nella presente direttiva.
- 2. Lo Stato membro che ne faccia richiesta può essere autorizzato, secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 3 a vietare in tutto il proprio territorio o in una parte di esso la commercializzazione all'utilizzatore finale a fini di semina o impianto di materiali di moltiplicazione specifici.

Tale autorizzazione può essere concessa unicamente qualora ci sia motivo di ritenere:

- a) che l'uso di detti materiali, a causa delle loro caratteristiche fenotipiche o genetiche, possa avere effetti avversi sulla silvicoltura, sull'ambiente, sulle risorse genetiche o sulla biodiversità in tutto o in parte del territorio dello Stato membro in causa
 - in base a prove relative alla regione di provenienza o all'origine dei materali, o
 - in base ai risultati di prove o della ricerca scientifica effettuate in luoghi appropriati, nella Comunità o fuori di essa;
- b) in base ai risultati noti delle prove o della ricerca scientifica o ai risultati ottenuti mediante prassi di silvicoltura riguardanti la sopravvivenza e lo sviluppo del postime in relazione alle caratteristiche morfologiche e fisiologiche, che l'uso di detti materiali, a causa delle loro caratteristiche, possa avere effetti avversi sulla silvicoltura, sull'ambiente, sulle risorse genetiche o sulla biodiversità in tutto o in parte del territorio dello Stato membro in causa.

3. Le modalità di applicazione del paragrafo 2 sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 3.

ΙT

4. Fatto salvo il disposto del paragrafo 1, gli Stati membri che abbiano applicato l'articolo 8 per quanto riguarda i materiali forestali di moltiplicazione «identificati alla fonte» possono vietare la commercializzazione all'utilizzatore finale di tali materiali.

Articolo 18

1. Per eliminare difficoltà temporanee di approvvigionamento generale, per l'utilizzatore finale, di materiali forestali di moltiplicazione rispondenti ai requisiti fissati dalla presente direttiva — difficoltà che si manifestino almeno in uno Stato membro e non possano essere superate all'interno della Comunità — la Commissione, su richiesta di almeno uno Stato membro interessato e secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2 autorizza uno o più Stati membri ad ammettere alla commercializzazione, per un periodo da essa determinato, materiali forestali di moltiplicazione di una o più specie soggetti a requisiti meno rigorosi.

In questo caso, il documento o l'etichetta del fornitore di cui all'articolo 14, paragrafo 1, indica che si tratta di materiali di moltiplicazione soggetti a requisiti meno rigorosi.

2. Le modalità di applicazione del paragrafo 1 possono essere fissate secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2.

Articolo 19

- 1. Su proposta della Commissione il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, determina se i materiali forestali di moltiplicazione prodotti in un paese terzo offrano, quanto alle modalità di ammissione dei relativi materiali di base e alle disposizioni adottate per la loro produzione a fini di commercializzazione, le stesse garanzie dei materiali forestali di moltiplicazione prodotti nella Comunità e rispondenti alle disposizioni della presente direttiva.
- 2. In aggiunta alle questioni di cui al paragrafo 1, il Consiglio determina le specie, il tipo di materiali di base, le categorie e le regioni di provenienza dei materiali forestali di moltiplicazione la cui commercializzazione può essere autorizzata nell'ambito della Comunità ai sensi del paragrafo 1.
- 3. Fino all'adozione da parte del Consiglio di una decisione a norma del paragrafo 1, gli Stati membri possono, secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 3, essere autorizzati ad adottare le decisioni in questione. Tale autorizzazione è destinata a garantire che i materiali che saranno importati presentino garanzie equivalenti sotto ogni aspetto a quelle dei materiali forestali di moltiplicazione prodotti nelle Comunità ai sensi della presente direttiva. In particolare, i materiali importati devono essere corredati di un certificato principale o di un certificato ufficiale rilasciato dal paese di origine e di documenti

che contengono i dettagli di tutte le partite da esportare e che dovrà produrre il fornitore nel paese terzo.

Articolo 20

Qualora uno Stato membro ne faccia la richiesta, la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 3, può esonerarlo parzialmente o totalmente dal rispetto delle disposizioni della presente direttiva in relazione a determinate specie arboree che non risultano importanti a fini forestali in tale Stato membro, salvo laddove ciò sia in contrasto con il disposto dell'articolo 17, paragrafo 1.

Articolo 21

Al fine di trovare migliori alternative a talune disposizioni della presente direttiva, si può decidere di organizzare esperimenti temporanei in condizioni specificate a livello comunitario, secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 3.

Il periodo di esperimento può avere una durata massima di sette anni.

Nel quadro di tali esperimenti, gli Stati membri possono essere esentati da alcuni degli obblighi disposti dalla presente direttiva. La portata di tale esenzione viene definita con riferimento alle disposizioni alle quali si applica.

Articolo 22

I materiali forestali di moltiplicazione devono soddisfare, ove applicabile, le pertinenti condizioni fitosanitarie stabilite dalla direttiva 77/93/CEE.

Articolo 23

Gli adeguamenti da apportare agli allegati alla luce dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche o tecniche sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 3.

Articolo 24

Le misure per l'attuazione della presente direttiva in relazione alle questioni di cui agli articoli sotto menzionati sono adottate secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 26, paragrafo 2:

- articoli 2, 10, 14, 16, 18, 27.

Articolo 25

Le misure per l'attuazione della presente direttiva in relazione alle questioni di cui agli articoli sotto menzionati sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 26, paragrafo 3:

- articoli 3, 4, 5, 6, 17, 19, 20, 21 e 23.

Articolo 26

IT

- 1. La Commissione è assistita dal comitato permanente delle sementi (in appresso denominato «il comitato»).
- 2. Allorché è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.
- Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.
- 3. Allorché è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.
- Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.
- 4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 27

1. Per un periodo transitorio di durata non superiore a dieci anni a decorrere dal 1º gennaio 2003, gli Stati membri possono utilizzare, per l'ammissione dei materiali di base destinati alla produzione di materiali di moltiplicazione controllati, precedentemente non disciplinata dalla direttiva 66/404/CEE, i risultati di prove comparative non rispondenti ai requisiti fissati nell'allegato V.

Tali prove devono essere state iniziate anteriormente al 1º gennaio 2003 e attestano che i materiali di moltiplicazione provenienti dai materiali di base sono di qualità elevata.

2. Per un periodo transitorio di durata non superiore a dieci anni a decorrere dal 1º gennaio 2003, gli Stati membri possono utilizzare, per l'ammissione dei materiali di base destinati alla produzione di materiali di moltiplicazione controllati di tutte le specie e degli ibridi artificiali oggetto della presente direttiva, i risultati di prove genetiche non rispondenti ai requisiti fissati nell'allegato V.

Tali prove siano state iniziate anteriormente al 1º gennaio 2003 e attestano che i materiali di moltiplicazione provenienti dai materiali di base sono di qualità elevata.

- 3. Nel caso in cui nuove specie e nuovi ibridi artificiali vengano successivamente aggiunti all'elenco dell'allegato I, il periodo transitorio di cui ai paragrafi 1 e 2 è determinato secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2.
- 4. Gli Stati membri possono essere autorizzati secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2 utilizzare i risultati

delle prove comparative e genetiche allo scadere del periodo transitorio.

Articolo 28

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva entro il 1º gennaio 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono adottate dagli Stati membri.

- 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
- 3. Gli Stati membri sono autorizzati a commercializzare fino ad esaurimento le scorte di materiali forestali di moltiplicazione accumulati anteriormente al 1º gennaio 2003.

Articolo 29

La direttiva 66/404/CEE e la direttiva 71/161/CEE sono abrogate con effetto dal 1º gennaio 2003.

La direttiva 66/404/CEE non si applica alla Repubblica di Finlandia e al Regno di Svezia e la direttiva 71/161/CEE non si applica alla Repubblica di Finlandia.

I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza che figura nell'allegato IX.

Articolo 30

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 31

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1999.

Per il Consiglio Il Presidente K. HEMILÄ

ALLEGATO I

ELENCO DI SPECIE ARBOREE E DI IBRIDI ARTIFICIALI

Abies alba Mill.

Abies cephalonica Loud.

Abies grandis Lindl.

Abies pinsapo Boiss.

Acer platanoides L.

Acer pseudoplatanus L.

Alnus glutinosa Gaertn.

Alnus incana Moench.

Betula pendula Roth

Betula pubescens Ehrh.

Carpinus betulus L.

Castanea sativa Mill.

Cedrus atlantica Carr.

Cedrus libani A. Richard

Fagus sylvatica L.

Fraxinus angustifolia Vahl.

Fraxinus excelsior L.

Larix decidua Mill.

Larix x eurolepis Henry

Larix kaempferi Carr.

Larix sibirica Ledeb.

Picea abies Karst.

Picea sitchensis Carr.

Pinus brutia Ten.

Pinus canariensis C. Smith

Pinus cembra L.

Pinus contorta Loud.

Pinus halepensis Mill.

Pinus leucodermis Antoine

Pinus nigra Arnold

Pinus pinaster Ait.

Pinus pinea L.

Pinus radiata D. Don

Pinus sylvestris L.

Populus spp. e ibridi artificiali tra tali specie

Prunus avium L.

Pseudotsuga menziesii Franco

Quercus cerris L.

Quercus ilex L.

Quercus petraea Liebl.

Quercus pubescens Willd.

Quercus robur L.

Quercus rubra L.

Quercus suber L.

Robinia pseudoacacia L.

Tilia cordata Mill.

Tilia platyphyllos Scop.

ALLEGATO II

REQUISITI MINIMI PER L'AMMISSIONE DEI MATERIALI DI BASE DESTINATI ALLA PRODUZIONE DI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE CERTIFICATI COME «IDENTIFICATI ALLA FONTE»

- 1. I materiali di base consistono in una fonte di semi o un soprassuolo ubicati in una singola regione di provenienza. A discrezione dello Stato membro, in ogni singolo caso può essere richiesta un'ispezione formale; questa deve comunque essere effettuata se i materiali sono destinati a uno specifico fine forestale.
- 2. La fonte di semi o il soprassuolo devono essere conformi ai criteri stabiliti dallo Stato membro.
- 3. Occorre dichiarare la regione di provenienza, l'ubicazione e l'altitudine, o l'estensione altimetrica, del luogo o dei luoghi in cui sono raccolti i materiali di moltiplicazione.
 - Occorre inoltre dichiarare se i materiali di base sono
 - a) autoctoni, non autoctoni o di origine sconosciuta, oppure
 - b) indigeni, non indigeni o di origine sconosciuta.

Per i materiali di base non autoctoni o non indigeni deve essere dichiarata l'origine, se conosciuta.

ΙT

ALLEGATO III

REQUISITI MINIMI PER L'AMMISSIONE DEI MATERIALI DI BASE DESTINATI ALLA PRODUZIONE DI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE CERTIFICATI COME «SELEZIONATI»

Generale: il soprassuolo è valutato tenendo conto del fine specifico dichiarato al quale è destinato il materiale di moltiplicazione; a seconda del fine specifico, viene attribuita la debita importanza ai requisiti di cui ai punti da 1 a 10. I criteri di selezione sono stabiliti dallo Stato membro e il fine è indicato nel registro nazionale.

- Origine: Occorre appurare, mediante prove storiche o altri mezzi appropriati, se il soprassuolo sia autoctono/indigeno, non autoctono/non indigeno o di origine sconosciuta; per i materiali di base non autoctoni o non indigeni deve essere dichiarata l'origine, se conosciuta.
- 2) Isolamento: I soprassuoli devono essere sufficientemente distanti da cattivi soprassuoli della stessa specie o da soprassuoli di una specie o varietà suscettibile di dar origine ad ibridazioni. Occorre prestare particolare attenzione a tale requisito qualora i soprassuoli autoctoni/indigeni siano circondati da soprassuoli non autoctoni/non indigeni o di origine sconosciuta.
- 3) Entità della popolazione: I soprassuoli devono comprendere uno o più gruppi di alberi ben distribuiti e abbastanza numerosi da consentire una interfecondazione sufficiente. I soprassuoli selezionati devono comprendere un numero e una densità sufficiente di individui su una determinata superficie, onde evitare gli effetti sfavorevoli della riproduzione in parentela stretta.
- Età e sviluppo: I soprassuoli devono comprendere alberi che abbiano raggiunto un'età, o un fase di sviluppo tale che i caratteri per la selezione possano essere valutati con sicurezza.
- Omogeneità: I soprassuoli devono presentare una normale variabilità individuale dei caratteri morfologici. Se necessario, gli alberi inferiori devono essere eliminati.
- Adeguatezza: I materiali devono essere chiaramente adeguati alle condizioni ecologiche prevalenti nella regione di provenienza.
- 7) Stato sanitario e resistenza: Gli alberi devono, in linea generale, essere indenni da attacchi di organismi nocivi e resistenti alle influenze sfavorevoli del clima e del luogo, ad eccezione dei danni causati dall'inquinamento, in cui crescono.
- 8) **Produzione quantitativa:** Per l'ammissione dei soprassuoli selezionati, la produzione quantitativa di legno dev'essere, in linea generale, superiore a quella che si considera come media in analoghe condizioni ecologiche e di gestione
- 9) **Qualità del legno:** La qualità del legno dev'essere presa in considerazione e in certi casi può divenire un criterio essenziale
- 10) **Forma o portamento:** Gli alberi nei soprassuoli devono presentare caratteri morfologici particolarmente favorevoli, in particolare la dirittezza e la circolarità del fusto, la disposizione favorevole e la finezza dei rami e la potatura naturale. Inoltre, la frequenza di fusti biforcati e di fibra torta deve essere ridotta al minimo.

ALLEGATO IV

REQUISITI MINIMI PER L'AMMISSIONE DEI MATERIALI DI BASE DESTINATI ALLA PRODUZIONE DI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE CERTIFICATI COME «QUALIFICATI»

1. Arboreto da seme

ΙT

- a) Il tipo, l'obiettivo, la designazione dell'incrocio e la disposizione in campo, i componenti, l'isolamento, l'ubicazione e qualsiasi cambiamento di tali elementi devono essere approvati e registrati dall'organismo ufficiale.
- b) I cloni o le famiglie componenti devono essere selezionati per le loro caratteristiche principali, con particolare attenzione ai requisiti di cui ai punti 4, 6, 7, 8, 9 e 10 dell'allegato III.
- c) I cloni o le famiglie componenti devono essere, o essere stati, piantati secondo un piano approvato dall'organismo ufficiale e definiti in modo tale che ogni componente possa essere identificato.
- d) Le diramature effettuate negli arboreti da seme devono essere descritte, insieme ai criteri di selezione utilizzati per ciascuna diramatura, e registrate presso l'organismo ufficiale.
- e) Gli arboreti da seme devono essere gestiti, e le sementi raccolte, in modo tale da conseguire gli obiettivi degli arboreti stessi. Nel caso di un arboreto da seme destinato alla produzione di un ibrido artificiale, la percentuale di ibridi nei materiali di moltiplicazione dev'essere appurata mediante una verifica.

2. Genitori

- a) I genitori devono essere selezionati per le loro caratteristiche principali, con particolare attenzione ai requisiti di cui ai punti 4, 6, 7, 8, 9 e 10 dell'allegato III, oppure selezionati per la loro capacità di combinazione.
- b) L'obiettivo, la designazione dell'incrocio e il sistema d'impollinazione, i componenti, l'isolamento, l'ubicazione e qualsiasi cambiamento rilevante di tali elementi devono essere approvati e registrati dall'organismo ufficiale.
- c) L'identità, il numero e la proporzione dei genitori in un miscuglio devono essere approvati e registrati dall'organismo ufficiale.
- d) Nel caso di genitori destinati alla produzione di un ibrido artificiale, la percentuale di ibridi nei materiali di moltiplicazione dev'essere appurata mediante una verifica.

3. Cloni

- a) Il clone deve essere identificabile per i suoi caratteri distintivi, che devono essere approvati e registrati dall'organismo ufficiale.
- b) Il valore del singolo clone deve risultare dall'esperienza o essere dimostrato da una sperimentazione sufficientemente lunga.
- c) Gli ortet destinati alla produzione di cloni devono essere selezionati per le loro caratteristiche principali, con particolare attenzione ai requisiti di cui ai punti 4, 6, 7, 8, 9 e 10 dell'allegato III.
- d) Gli Stati fissano un limite massimo di anni o di ramet prodotti, ai fini dell'ammissione.

4. Miscugli di cloni

- a) Il miscuglio di cloni dev'essere conforme ai requisiti di cui al precedente punto 3, lettere a), b) e c).
- b) L'identità, il numero e la proporzione dei cloni che compongono un miscuglio, il metodo di selezione e le materie prime devono essere approvati e registrati dall'organismo ufficiale. Ogni miscuglio deve presentare una diversità genetica sufficiente.
- c) Gli Stati fissano un limite massimo di anni o di ramet prodotti, ai fini dell'ammissione.

ALLEGATO V

REQUISITI MINIMI PER L'AMMISSIONE DEI MATERIALI DI BASE DESTINATI ALLA PRODUZIONE DI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE CERTIFICATI COME «CONTROLLATI»

1. REQUISITI PER TUTTI GLI ESAMI

a) Requisiti generali

I materiali di base devono essere conformi ai pertinenti requisiti di cui all'allegato III o all'allegato IV.

Le prove effettuate per consentire l'ammissione di materiali di base sono predisposte, organizzate e condotte, e i relativi risultati sono interpretati, conformemente a procedure riconosciute a livello internazionale. I materiali di moltiplicazione sottoposti a prove comparative devono essere confrontati con uno o preferibilmente più prototipi scelti in precedenza.

b) Caratteri soggetti ad esame

- i) le prove devono consentire di valutare caratteristiche specifiche, che devono essere indicate per ciascuna prova;
- ii) l'esame verte normalmente sull'adattamento, sulla crescita e sui fattori biotici ed abiotici importanti. Inoltre, altri caratteri ritenuti importanti, tenuto conto del fine specifico perseguito, sono valutati in funzione delle condizioni ecologiche della regione in cui ha luogo la prova.

c) Documentazione

I dati registrati, che devono essere messi a disposizione dell'organismo ufficiale, devono indicare le stazioni in cui hanno avuto luogo le prove, specificando l'ubicazione, il clima, il suolo, l'uso precedente, la costituzione, la gestione ed eventuali danni dovuti a fattori abiotici o biotici. L'età dei materiali e i risultati della valutazione devono essere registrati presso l'organismo ufficiale.

d) Dispositivi sperimentali

- i) Ogni campione di materiale di moltiplicazione dev'essere costituito, piantato e gestito in modo identico, per quanto lo consentono i diversi tipi di materiale vegetale.
- ii) Ogni esperimento dev'essere condotto secondo un progetto statistico valido, con un numero di alberi sufficiente per poter valutare le caratteristiche proprie di ciascun componente da esaminare.

e) Analisi e validità dei risultati

- i) I dati che risultano dagli esperimenti devono essere analizzati con metodi statistici riconosciuti a livello internazionale; devono essere presentati risultati per ogni carattere soggetto a esame.
- ii) Il metodo applicato per la prova e i particolari relativi ai risultati ottenuti devono essere liberamente accessibili.
- iii) Dev'essere inoltre proposta la regione di probabile adattamento all'interno del paese in cui è stata effettuata la prova e devono essere indicate le caratteristiche che potrebbero limitarne l'utilità.
- iv) Se, durante le prove, si dimostra che i materiali di moltiplicazione non sono conformi almeno alle caratteri-
 - dei materiali di base, o
 - di analoga resistenza del materiale di base nei confronti di organismi nocivi d'importanza economica, tali materiali di moltiplicazione sono eliminati.

2. REQUISITI PER LA VALUTAZIONE GENETICA DEI COMPONENTI DEI MATERIALI DI BASE

a) Possono essere sottoposti a valutazione genetica i componenti dei seguenti materiali di base: arboreti da seme, genitori, cloni e miscugli di cloni.

b) Documentazione

Per l'ammissione dei materiali di base è richiesta la seguente documentazione supplementare:

- i) l'identità, l'origine e l'albero genealogico dei componenti valutati;
- ii) la designazione dell'incrocio utilizzata per ottenere i materiali di moltiplicazione impiegati nella prova.

c) Procedure di prova

Devono essere rispettate le seguenti condizioni:

- i) il valore genetico di ciascun componente dev'essere valutato in due o più stazioni, delle quali almeno una deve trovarsi in un ambiente adatto all'uso proposto dei materiali di moltiplicazione;
- ii) la supposta superiorità dei materiali di moltiplicazione da commercializzare dev'essere valutata in base a tali valori genetici e alla specifica designazione dell'incrocio;
- iii) le prove e le valutazioni genetiche devono essere approvate dall'organismo ufficiale.

d) Interpretazione

ΙT

- i) La supposta superiorità dei materiali di moltiplicazione dev'essere valutata in funzione di una popolazione di riferimento per un carattere o un insieme di caratteri.
- i) Dev'essere indicato se il valore genetico stimato dei materiali di moltiplicazione è inferiore alla popolazione di riferimento per ogni carattere importante.

3. REQUISITI RELATIVI ALLE PROVE COMPARATIVE DEI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE

a) Campionatura dei materiali di moltiplicazione

- i) I campioni dei materiali di moltiplicazione per le prove comparative devono essere effettivamente rappresentativi dei materiali di moltiplicazione derivati dai materiali di base che devono essere ammessi.
- ii) I materiali di moltiplicazione sessuale per le prove comparative devono essere
 - raccolti durante anni di buona fioritura e di buona produzione di sementi e di frutti; può essere utilizzata l'impollinazione artificiale,
 - raccolti secondo metodi che consentono di garantire la rappresentatività dei campioni ottenuti.

b) Prototipi

- i) Il funzionamento dei prototipi utilizzati a fini comparativi nelle prove è possibilmente noto da tempo nella regione in cui ha luogo la prova. I prototipi sono rappresentati in linea di massima da materiali che hanno dato buoni risultati per la silvicoltura, al momento in cui ha avuto inizio la prova e nelle condizioni ecologiche per le quali si propone la certificazione del materiale. Provengono, se possibile, da soprassuoli selezionati secondo i criteri di cui all'allegato III o da materiale di base ufficialmente ammesso ai fini della produzione di materiali controllati.
- ii) Per le prove comparative di ibridi artificiali, se possibile entrambe le specie parentali devono essere comprese tra i prototipi.
- iii) Possibilmente, devono essere utilizzati più prototipi. In caso di necessità giustificata, un prototipo può essere sostituito dal materiale di moltiplicazione più adatto tra quelli soggetti alla prova o dalla media dei componenti della prova.
- iv) Gli stessi prototipi sono utilizzati in tutte le prove nel maggior numero possibile di condizioni di ubicazione.

c) Interpretazione

- i) Deve essere constatata una superiorità significativa rispetto ai prototipi, dal punto di vista statistico, per almeno uno dei caratteri importanti.
- ii) Bisogna indicare chiaramente i caratteri d'importanza economica o ambientale per i quali si è constatata una significativa inferiorità rispetto a quelli dei prototipi e i loro effetti devono essere compensati da caratteri favorevoli.

4. AMMISSIONE CONDIZIONATA

In base a una valutazione preliminare di prove avviate da poco, può essere concessa un'ammissione condizionata. La superiorità constatata in base a una valutazione precoce dev'essere riesaminata al massimo dopo dieci anni.

5. ESAMI PRECOCI

Gli esami in vivaio, in serra e in laboratorio possono essere ammessi dall'organismo ufficiale ai fini di un'ammissione condizionata o definitiva qualora sia dimostrato che esiste una stretta correlazione tra gli elementi misurati e i caratteri che dovrebbero essere valutati nelle prove in ambiente forestale. Gli altri caratteri da esaminare devono essere conformi ai requisiti di cui al paragrafo 3.

ALLEGATO VI

CATEGORIE NELL'AMBITO DELLE QUALI POSSONO ESSERE COMMERCIALIZZATI I MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE PROVENIENTI DAI DIVERSI TIPI DI MATERIALI DI BASE

T: J:	Categoria dei materiali forestali di moltiplicazione (Colore dell'etichetta, se vengono utilizzati un'etichetta o un documento colorati)					
Tipo di materiale di base	Identificato alla fonte (Giallo)	Selezionato (Verde)	Qualificato (Rosa)	Controllato (Blu)		
Fonte di semi	x					
Soprassuolo	x	X		х		
Arboreto da seme			x	х		
Genitori			x	х		
Clone			x	х		
Miscuglio di cloni			х	Х		

ALLEGATO VII

PARTE A

Requisiti da rispettare per le partite di frutti e sementi delle specie di cui all'allegato I

- 1. Le partite di frutti e sementi delle specie di cui all'allegato I possono essere commercializzate solo a condizione di raggiungere un livello minimo di purezza della specie del 99 %.
- 2. Ferme restando le disposizioni del paragrafo 1, nel caso di specie strettamente collegate di cui all'allegato I, tranne gli ibridi artificiali, la purezza della specie delle partite di frutti o di sementi dev'essere dichiarata se è inferiore al 99 %.

PARTE B

Requisiti da rispettare per le parti di piante delle specie e degli ibridi artificiali di cui all'allegato I

Le parti di piante delle specie e degli ibridi artificiali di cui all'allegato I devono essere di qualità leale e mercantile. La qualità leale e mercantile è determinata da criteri morfologici, fitosanitari e dimensionali. Nel caso di Populus spp., si può dichiarare che i requisiti supplementari di cui alla parte C del presente allegato sono soddisfatti.

PARTE C

Requisiti relativi alle norme di qualità esteriore per Populus spp. propagato mediante talee caulinari e piantoni

1. Talee caulinari

IT

- a) Le talee caulinari vengono considerate di qualità leale e mercantile soltanto se non presentano alcuno dei seguenti difetti:
 - i) il legno ha più di due anni di età;
 - ii) presentano meno di due gemme ben conformate;
 - iii) sono colpite da necrosi o presentano danni causati da organismi nocivi;
 - iv) presentano segni di disseccamento, surriscaldamento, muffa o decomposizione.
- b) Dimensioni minime delle talee:
 - lunghezza minima: 20 cm,
 - diametro minimo della cima: Classe CE 1: 8 mm

Classe CE 2: 10 mm.

2. Piantoni

- a) I piantoni vengono considerati di qualità leale e mercantile soltanto se non presentano alcuno dei seguenti difetti:
 - il legno ha più di tre anni di età,
 - presentano meno di cinque gemme ben conformate,
 - sono colpiti da necrosi o presentano danni causati da organismi nocivi,
 - presentano segni di disseccamento, surriscaldamento, muffa o decomposizione,
 - presentano ferite, salvo le ferite prodotte con strumento da taglio durante la potatura,
 - presentano fusti multipli,
 - presentano fusti con eccessiva curvatura.
- b) Classi di dimensioni dei piantoni:

Classe	Diametro minimo (in mm) a media lunghezza	Altezza minima (m)			
Regioni non mediterranee					
N1	6	1,5			
N2	15	3,00			
Regioni mediterranee					
S1	25	3,00			
S2	30	4,00			

PARTE D

Requisiti da rispettare per il postime delle specie e degli ibridi artificiali di cui all'allegato I

Il postime deve essere di qualità leale e mercantile. La qualità leale e mercantile è determinata da criteri morfologici e fitosanitari, dalla vitalità e dalla qualità fisiologica.

PARTE E

Requisiti da rispettare per il postime da commercializzare all'utilizzatore finale nelle regioni a clima mediterraneo

Il postime è commercializzato solo se il 95 % di ciascuna partita è di qualità leale e mercantile.

- 1. Il postime viene considerato di qualità leale e mercantile soltanto se non presenta alcuno dei seguenti difetti:
 - a) presenta ferite, salvo le ferite prodotte con strumento da taglio durante la potatura o quelle dovute ai danni causati dal sollevamento;
 - b) mancano gemme in grado di spuntare prima della tallitura;
 - c) presenta fusti multipli;
 - d) il sistema radicale è deformato;
 - e) presenta segni di disseccamento, surriscaldamento, muffa, decomposizione o altri segni causati da organismi nocivi;
 - f) le piante non sono ben equilibrate.

2. Dimensioni delle piante

Specie	Altezza (anni)	Altezza massima (cm)	Altezza massima (cm)	Diametro minimo del colletto (mm)
Pinus halepensis	1	8	25	2
-	2	12	40	3
Pinus leucodermis	1	8	25	2
	2	10	35	3
Pinus nigra	1	8	15	2
	2	10	20	3
Pinus pinaster	1	7	30	2
	2	15	45	3
Pinus pinea	1	10	30	3
	2	15	40	4
Quercus ilex	1	8	30	2
	2	15	50	3
Quercus suber	1	13	60	3

3. Dimensioni del container, se utilizzato

Volume minimo (cm³) del container
120
200

ALLEGATO VIII

PARTE A

MODELLO DI CERTIFICATO PRINCIPALE D'IDENTITÀ PER I MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE PROVENIENTI DA FONTI DI SEMI E SOPRASSUOLI

(Il certificato deve contenere tutte le informazioni indicate di seguito, nel formato esatto)

RILASCIATO IN CONFORMITÀ DELLA DIRETTIVA 1999/105/CE

STA	ATO MEMBRO:		CERTIFICATO N. CE/(CODICE DELL	O STATO M	EMBRO)/((N.)	
Si	certifica che i materiali forestali di molt	iplicazione descritti di s	eguito sono stati prodotti:					
		ormemente alla direttiva CE se a misure trasitorie						
1.	Nome botanico:							
2.	Natura dei materiali di moltiplicazione:	_	7					
		0 0						
	•		4. Tipo di materia	ala di haca:				
				di semi				
3.	Categoria dei materiali di moltiplicazion	ie:	Sopra	assuolo				
		0						
		□ ⊓						
<u> </u>								
5.	Destinazione:							
6.	Riferimento di registro o codice d'identi		_					
7.	Autoctono	Non autoctono	☐ Origine sco	onosciuta				
	Indigeno 🗖	Non indigeno						
8.	Origine dei materiali di base non autocton	i/non indigeni, se conosci	uta:					
9.	Paese e regione di provenienza dei materi Provenienza (breve titolo, eventualmente): .							
10	Altitudine o esensione altimetrica della sta							
10.	Annualis o escusione annuculta ucha su							
11.	Anno di maturazione delle sementi:							
	Quantità dei materiali di moltiplicazione:							
	I materiali identificati dal presente certifi da un precedente certificato CE?						No	
	Numero del precedente certificato		Quantità nella partita iniziale					
14.	Durata dell'allevamento in vivaio:							
			_					
15.	I materiali ottenuti da semi hanno avut	o una successiva propag	azione vegetativa?		Sì		No	
	Metodo di propogazione		Numero di cicli di propag	azione				
16.	Altri dati importanti:			,				
17	Nome e indirizzo del fornitore:		٦					
17.	Nome 6 munizzo uel lumiture.							
Noi	me e indirizzo dell'organismo ufficiale:	Timbro dell'organ	ismo ufficiale:	Nome	del funziona	rio respo	nsabile:	
		Data:		Firma:				

PARTE B

MODELLO DI CERTIFICATO PRINCIPALE D'IDENTITÀ PER I MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE PROVENIENTI DA ARBORETI DA SEME O GENITORI

(Il certificato deve contenere tutte le informazioni indicate di seguito, nel formato esatto)

RILASCIATO IN CONFORMITÀ DELLA DIRETTIVA 1999/105/CE

STATO MEMBRO:		CERTIFICATO N. CE/(COD	ICE DELLO STATO MI	EMBRO)/(N.)
Si certifica che i materiali forest	tali di moltiplicazione descritti di seguit	o sono stati prodotti:		
	conformemente alla direttiva CE	· ·		
	in base a misure transitorie			
1 a) Nome hotanico:				
	(come citato nel catalogo):			
D) Nome del materiali di base	(come citato nei catalogo)			
2. Natura dei materiali di molti	plicazione:			
Unità seminale				
Parti di piante				
Postime		4 Tine di meteriole d	di bassi	
		4. Tipo di materiale d		=
3. Categoria dei materiali di m	oltiplicazione:	Genitori	l	0
Selezionati				
Controllati				
5. Destinazione:				
6. Riferimento di registro o codic	e d'identità del materiale di base nel regis	tro nazionale:		
7 (A New suits		0	_
7. (eventualmente) Autoct			Origine sconosciuta	
Indige	no 🗖 Non indig	eno 🗖		
8. Origine dei materiali di base n	on autoctoni/non indigeni, se conosciuta:			
	a dei materiali di base:			
-				
Provenienza (breve titolo):				
10. Semi provenienti da: impollina:	zione libera			
	zione supplementare			
	zione controllata			
11 Anno di maturazione delle sem	nenti			
12. Quantità dei materiali di molti	plicazione:			
12 I materiali identificati dal pres	sente certificato derivano dalla ripartizion	di una niù amnia nartita	identificata	
da un precedente certificato	CE?	s ui uiia piu aiiipia paitita	Sì	□ No □
•	to Quai	atità nalla partita iniziala		
Numero dei precedente certifica	uu Quai	ilita nena partita iniziale		
		15 Numero di compon	anti vannyaaantatii	
14. Durata dell'allevamento in viva	aio:	15. Numero di compon		
		GIOIII		
40 Alkinging a salamaiana alkimak	wise delle sterieus dei westerieli di besse			
16. Altitudine o estensione altimet	rica della stazione dei materiali di base:			
17. Nella produzione del materia	le di base si è fatto ricorso a modifica	zioni genetiche?	Sì	□ No □
18. Per i materiali di moltiplicaz	rione provenienti da genitori:			
Designazione dell'incrocio	Composizio	ne percentuale delle famiglie	componenti	
19. I materiali ottenuti da semi	hanno avuto successiva propagazione ve	getativa?	Sì	□ No □
Metodo di propagazione	Num	ero di cicli di propagazione		
Wetodo di propagazione		cro ar cicii ar propagazione		
20. Altri dati importanti:				
Of Name a indivieus dal familia				
21. Nome e indirizzo del fornitor	e.			
Nome e indirizzo dell'organismo	ufficiale: Timbro dell'organismo	ufficiale:	Nome del funziona	rin resnansahile:
Nome & munizzo uen organismo	initiale. Initiality delit organismo	umviaic.	HUING UGI IUNZIUNA	ייט יפטאטווטמטווכ.
	Data:		Firma:	
<u> </u>			L	

PARTE C

MODELLO DI CERTIFICATO PRINCIPALE D'IDENTITÀ PER I MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE PROVENIENTI DA CLONI E MISCUGLI DI CLONI

(Il certificato deve contenere tutte le informazioni indicate di seguito, nel formato esatto)

RILASCIATO IN CONFORMITÀ DELLA DIRETTIVA 1999/105/CE

STATO MEMBRO:		CERTIFICATO N. CE/	(CODICE DELLO STATO M	EMBRO)/(N.)
Si certifica che i materiali forestali di	moltiplicazione descritti	i di seguito sono stati prodotti:		
	conformemente alla dirett in base a misure trasitorie			
1. a) Nome botanico:				
b) Nome del clone o del miscuglio di	i cloni:	······		
2. Natura dei materiali di moltiplicaz				
Parti di piante				
Postime		4. Tipo di mater		
		Clon		_ _
3. Categoria dei materiali di moltipli Qualificati	cazione:	Wilde	Jugilo di olom	
Controllati				
5. Destinazione:				
6. Riferimento di registro o codice d'id	entità del materiale di bas	se nel registro nazionale:		
7. (eventualmente) Autoctono		Non autoctono	Origine sconosciuta	
Indigeno		Non indigeno \square		
8. Origine dei materiali di base non au	toctoni/non indigeni, se c	onosciuta:		
9. Paese e regione di provenienza o ub				
Provenienza (breve titolo):				
10. Nella produzione del materiale di	base si è fatto ricorso	a modificazioni genetiche?	Sì	□ No □
11. a) Metodo di propagazione				
c) Numero di cicli di propagazione				
12. Quantità dei materiali di moltiplicazi	ione:			
13. I materiali identificati dal presente da un precedente certificato CE?	certificato derivano dalla	ripartizione di una più ampia pa	rtita identificata Sì	□ No □
Numero del precedente certificato		Quantità nella partita inizial	e	
14. Durata dell'allevamento in vivaio: .				
14. Buildia dell'allevallicillo ili vivalo.				
15. Per i miscugli di cloni:				
Numero di cloni nel miscuglio:		Composizione percentuale dei	cloni componenti:	
16. Altri dati importanti:				
17. Nome e indirizzo del fornitore:				
Nome e indirizzo dell'organismo ufficia	ale: Timbro dell'	organismo ufficiale:	Nome del funziona	rio responsabile:
	B		Fi	
	Data:		Firma:	

ALLEGATO IX

TAVOLA DI CONCORDANZA

A.

Direttiva 66/404/CEE	Presente direttiva	Direttiva 66/404/CEE	Presente direttiva
Articolo 1	Articolo 1	_	Articolo 21
Articolo 3	Articolo 2	_	Articolo 22
Articoli 2, 16 e 16 ter	Articolo 3	Articolo 16 bis	Articolo 23
Articoli 5, 5 ter e 5 quinquies	Articolo 4	_	Articolo 24
_	Articolo 5	_	Articolo 25
Articolo 4	Articolo 6	Articolo 17	Articolo 26
_	Articolo 7	Articolo 5 sexties	Articolo 27
_	Articolo 8	Articolo 18	Articolo 28
Articolo 5a bis	Articolo 9	_	Articolo 29
Articolo 6	Articolo 10	_	Articolo 30
Articolo 13a bis	Articolo 11	Articolo 19	Articolo 31
_	Articolo 12	Articolo 2	Allegato I
Articolo 8	Articolo 13	_	Allegato II
Articolo 9	Articolo 14	Allegato I	Allegato III
Articolo 10	Articolo 15	_	Allegato IV
Articolo 11	Articolo 16	Allegato II	Allegato V
Articolo 13	Articolo 17	_	Allegato VI
Articolo 15	Articolo 18	_	Allegato VII
Articolo 14	Articolo 19	Allegato III (parte)	Allegato VIII
_	Articolo 20	_	Allegato IX

B.

Direttiva 71/161/CEE	Presente direttiva	Direttiva 71/161/CEE	Presente direttiva
Articolo 1	Articolo 1		Articolo 15
Articolo 4	Articolo 2	Articolo 12	Articolo 16
Articolo 3, paragrafo 2, articoli	Articolo 3	Articolo 14	Articolo 17
16 e 17		Articolo 15	Articolo 18
_	Articolo 4	_	Articolo 19
_	Articolo 5	_	Articolo 20
Articolo 5, articolo 6, paragrafo 1	Articolo 6	_	Articolo 21
e articolo 8		_	Articolo 22
_	Articolo 7	Articolo 9	Articolo 23
_	Articolo 8	_	Articolo 24
_	Articolo 9	_	Articolo 25
_	Articolo 10	Articolo 18	Articolo 26
_	Articolo 11	_	Articolo 27
_	Articolo 12	Articolo 19	Articolo 28
_	Articolo 13		Articolo 29
Articoli 10 e 11	Articolo 14	_	Articolo 30

Direttiva 71/161/CEE	Presente direttiva	Direttiva 71/161/CEE	Presente direttiva
Articolo 20	Articolo 31	_	Allegato V
Articolo 2	Allegato I	_	Allegato VI
_	Allegato II	Allegati 2 e 3	Allegato VII
_	Allegato III	_	Allegato VIII
_	Allegato IV	_	Allegato IX
_ _	· ·	_ _	=

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 1999

relativa al finanziamento delle misure di applicazione per gli indici dei prezzi al consumo armonizzati

[notificata con il numero C(1999) 4428]

(2000/30/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati (1), in particolare l'articolo 13,

- considerando che ogni Stato membro è tenuto a elabo-(1) rare un indice dei prezzi al consumo armonizzato (IPCA) a iniziare dall'indice per il gennaio 1997 e che misure di applicazione sono adottate per garantire la comparabilità degli IPCA e per preservarne l'affidabilità e la pertinenza conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2494/95;
- (2) considerando che le misure di applicazione iniziali hanno richiesto risorse supplementari negli Stati membri per un costo stimato in 4,5 milioni di EUR sino alla fine del secondo anno di applicazione delle misure medesime e che la Commissione si è assunta l'onere dei due terzi delle spese supplementari conformemente all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2494/95;
- considerando che ulteriori misure di applicazione richie-(3) dono risorse supplementari negli Stati membri, per un costo stimato in 1012500 EUR sino alla fine del secondo anno di applicazione delle misure medesime, e che la Commissione dovrebbe assumersi l'onere dei due terzi delle spese supplementari conformemente all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2494/95,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione ha lo scopo di assegnare risorse finanziarie agli Stati membri per l'esercizio 1999, al fine di accollarsi i due terzi delle spese supplementari conseguenti all'applicazione delle misure direttamente connesse al regolamento (CE) n. 2494/95. Tali misure devono essere applicate con riferimento all'indice per il gennaio 2000 e all'indice per il gennaio 2001. Il finanziamento coprirà le spese supplementari sino alla fine del 2001.

Articolo 2

Gli Stati membri utilizzano il contributo finanziario esclusivamente per attuare le azioni di cui in appresso conseguenti all'applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 e in partico-

- a) regolamento (CE) n. 1749/96 della Commissione, del 9 settembre 1996, sulle misure iniziali dell'avviamento del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati (2), come modificato dal regolamento (CE) n. 1687/98 del Consiglio (3), e dal regolamento (CE) n. 1688/98 del Consiglio (4), relativo in particolare al campo di applicazione dei beni e dei servizi e alla copertura geografica e demografica degli IPCA;
- b) regolamento (CE) n. 1749/1999 della Commissione (5) che modifica il regolamento (CE) n. 2214/96 relativo alla trasmissione e alla diffusione dei sotto indici degli IPCA;
- c) regolamento (CE) n. 2166/1999 del Consiglio (6), relativo al trattamento di prodotti nei settori della sanità, dell'istruzione e della protezione sociale negli IPCA.

⁽²) GU L 229 del 10.9.1996, pag. 3. (²) GU L 214 del 31.7.1998, pag. 12. (⁴) GU L 214 del 31.7.1998, pag. 23. (⁵) GU L 214 del 13.8.1999, pag. 1. (°) GU L 266 del 14.10.1999, pag. 1.

⁽¹⁾ GU L 257 del 27.10.1995, pag. 1.

Articolo 3

ΙT

1. Le risorse finanziarie a copertura dei due terzi delle spese che sono a carico della Commissione sono ripartite come segue:

(in euro

		(in euro
Stato membro		Importo
Belgio		44 000
Danimarca		23 000
Germania		70 000
Grecia		35 000
Spagna		47 000
Francia		102 000
Irlanda		37 000
Italia		44 000
Lussemburgo		26 000
Paesi Bassi		56 000
Austria		27 000
Portogallo		46 000
Finlandia		35 000
Svezia		29 000
Regno Unito		54 000
	Totale	675 000

2. Il contributo finanziario assegnato agli Stati membri in virtù del paragrafo 1 è corrisposto agli organismi e alle istituzioni responsabili dell'elaborazione degli indici dei prezzi al consumo armonizzati a livello nazionale, le cui sedi sono elencate nell'allegato I della presente decisione.

Articolo 4

- 1. Le spese ammissibili sono le spese necessarie e supplementari di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2494/95, calcolate conformemente alle disposizioni dell'allegato II della presente decisione.
- 2. Il totale dei pagamenti effettuati a ciascuno Stato membro non può superare l'importo indicato all'articolo 3.
- 3. Qualora le spese siano inferiori all'importo stimato, il contributo della Commissione si limita ai due terzi delle spese ammissibili effettivamente sostenute dallo Stato membro conformemente all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2494/95.
- 4. In mancanza di documenti contabili attestanti la destinazione del contributo finanziario, gli Stati membri rimborsano

alla Commissione, dietro sua richiesta, tutti gli importi già pagati che superano l'importo comprovato dai documenti.

Articolo 5

- 1. In base all'andamento dei lavori realizzati con tale contributo finanziario, la Commissione si impegna a pagare secondo la seguente procedura:
- il 50 % alla notifica della presente decisione;
- con pagamenti rateali, ciascuno dei quali viene effettuato previo ricevimento e accettazione da parte della Commissione delle rispettive relazioni periodiche sull'andamento dei lavori e dei relativi rendiconti di spesa; l'anticipo e i pagamenti rateali non possono superare nell'insieme il 90 % del contributo massimo assegnato dalla Commissione ad ogni Stato membro in virtù dell'articolo 3, paragrafo 1;
- il saldo dopo il ricevimento e l'accettazione da parte della Commissione dei rendiconti finali di spesa e delle relazioni definitive.
- 2. I rendiconti finali di spesa e le relazioni definitive sono presentati alla Commissione entro la fine del secondo anno di applicazione delle misure di cui all'articolo 2.
- 3. I pagamenti saranno effettuati entro 60 giorni dalla richiesta di pagamento da parte degli Stati membri e dall'accettazione delle relazioni da parte della Commissione. I pagamenti saranno considerati come effettuati alla data dell'addebitamento dei medesimi sul conto della Commissione.

Articolo 6

- 1. Gli Stati membri forniscono alla Commissione, dietro sua richiesta, le ulteriori informazioni giudicate necessarie per valutare la conformità alle disposizioni della presente decisione.
- 2. L'originale di tutti i documenti giustificativi è conservato a scopo di verifica per i cinque anni successivi al completamento dei pagamenti. In questo periodo, i servizi della Commissione possono effettuare controlli e revisioni contabili. L'utilizzo dei fondi stanziati in virtù della presente decisione è soggetto inoltre alla verifica contabile della Corte dei conti europea.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 1999.

Per la Commissione
Pedro SOLBES MIRA
Membro della Commissione

ALLEGATO I

Organismi e istituzioni responsabili dell'elaborazione degli indici dei prezzi al consumo armonizzati (IPCA)

BELGIQUE/BELGIË

Ministère de l'Économie Administration de la politique commerciale Lucien VAN BOXSTAEL Directeur Général North Gate III Boulevard du Roi Albert II 16 B-1000 Bruxelles

Conto: 679-2005871-08, Banque de la Poste/Bank van de Post

DANMARK

Danmarks Statistik Jan PLOVSING Director General Sejrøgade 11 Postboks 2550 DK-2100 København Ø

Conto: 1005-8611-8, Danmarks Nationalbank, Havnegade 5, DK-1093 København K

DEUTSCHLAND

Statistisches Bundesamt Johann HAHLEN Präsident Gustav-Stresemann-Ring 11 Postfach 5528 D-65189 Wiesbaden

Conto: 500 010 20, Bundeskasse Frankfurt/Main (BLZ 500 000 00)

ΕΛΛΑΔΑ

National Statistical Service of Greece Nikos KARAVITIS General Secretary 14-16, Lycourgou Street GR-Athens 101 66

Conto: 234-186/5, Bank of Greece, Atene

ESPAÑA

Instituto Nacional de Estadística Pilar MARTÍN-GUZMÁN Presidenta Paseo de la Castellana, 183 E-28046 Madrid

Conto: 9000-0001-20--0253107033, Banco de España

FRANCE

Institut national de la statistique et des études économiques Paul CHAMPSAUR Directeur Général 18, boulevard Adolphe-Pinard F-75675 Paris-Cedex 14 Conto: 30081 75000-00001005585-39, RGFIN Paris siège

IRELAND

Central Statistics Office Donal MURPHY Director Ardee Road Ireland Dublin 6

Conto: The Central Bank, Dublin 2, Ireland, Paymaster General's supply A/C, Credit of Central Statistics Office

ITALIA

ISTAT

Prof. A. ZULIANI

IT

Presidente

Via Cesare Balbo, 16

I-00100 Roma

Conto: 10058 033829 218050, Tesoria della Banca Nazionale del Lavoro, Roma

LUXEMBOURG

Service central de la statistique et des études économiques (STATEC)

Robert WEIDES

Directeur

6, boulevard Royal

L-2449 Luxembourg

Conto: CCP Luxembourg 25034-08, Service central de la statistique et des études économiques (STATEC)

NEDERLAND

Centraal Bureau voor de Statistiek

Ir. Drs. R. B. J. C. VAN NOORT

Directeur-Generaal van de Statistiek

Prinses Beatrixlaan 428 Postbus 959

Nederland-2273 XZ Voorburg

Conto: 19 23 24 209, Rabo Bank for Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg, Codice: Rabo Bank NL, Croeselaan 18,

3500 HG Utrecht, Paesi Bassi

ÖSTERREICH

Österreichisches Statistisches Zentralamt

Erich BADER, Präsident

Hintere Zollamtsstraße 2b

Postfach 9000

A-1033 Wien

Conto: 60000 05010002, Österreichischen Postsparkasse

PORTUGAL

Instituto Nacional de Estatística

Carlos CORREA GAGO

Presidente

Avenida António José de Almeida, 2

P-1000-043 Lisboa

Conto: 00 17 0507 000 1238697 84, Banco Português do Atlântico, Lisboa

SUOMI/FINLAND

Statistics Finland

Timo RELANDER

Director General

Työpajakatu 13

FIN-00022 Helsinki

Conto: 800014-11772, Leonia Bank plc

SVERIGE

Statistics Sweden

Svante ÖBERG

Director General

Box 24 300

S-104 51 Stockholm

Conto: Postal Giro Sweden, SWIFT: PGSI SE SS, conto n. 15700-8

UNITED KINGDOM

Office for National Statistics

Tim HOLT

Director

1 Drummond Gate

United Kingdom London SW1V 2 QQ

Conto: Bank of England, Threadneedle Street, London, EC2R 8AH; Codice: 10 — 16 — 16; Intestazione: 55000 ONS; conto n. 26666626

ALLEGATO II

1. Spese ammissibili

ΙT

- 1.1. Le spese ammissibili di cui all'articolo 4 della presente decisione sono le spese reali supplementari necessarie per l'elaborazione e lo sviluppo degli IPCA, in appresso denominati il «progetto», che possono essere comprovate e che sono sostenute dagli organismi e dalle istituzioni, in appresso denominate «le istituzioni», durante il periodo indicato all'articolo 1 della presente decisione.
- 1.2. Tali spese sono costituite dai i) costi diretti indicati al punto 2 del presente allegato, sostenuti dall'istituzione per il progetto IPCA ed esclusivamente a tal fine e dai ii) costi indiretti di cui al punto 3 del presente allegato.
- 1.3. Le spese non comprendono i profitti e sono calcolate in base ai principi contabili generalmente convenuti per i costi storici e alle regole interne dell'istituzione.
- 1.4. Sono escluse tutte le spese concernenti marketing, vendite, costi di distribuzione per prodotti e servizi, interessi, utili sul capitale investito, accantonamenti per perdite o rischi futuri, così come le spese relative ad altri progetti.
- 1.5. In conformità alle disposizioni degli articoli 3 e 4 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, la Commissione è esente da qualsiasi imposta o diritto, compresa l'imposta sul valore aggiunto, sul suo contributo finanziario in virtù delle disposizioni della presente decisione. Per quanto riguarda l'applicazione degli articoli 3 e 4 del suddetto Protocollo, i terzi devono attenersi alle istruzioni della Commissione e non sono soggetti a IVA.

Costi diretti

2.1. Personale

- 2.1.1. Possono essere presi in considerazione i costi del personale alle dirette dipendenze dell'istituzione. Si tratta dei:
 - costi del lavoro effettivi (stipendi, salari, oneri sociali e versamenti pensionistici) oppure
 - costi medi del lavoro per categorie di personale (tassi) conformemente alla normale prassi dell'istituzione in materia.
- 2.1.2. Le ore di lavoro del personale che sono incluse nel calcolo devono essere registrate e certificate. Tale condizione è soddisfatta dalla tenuta di registrazioni delle ore di lavoro, certificate da un impiegato dell'istituzione a ciò preposto.

2.2. Attrezzatura

L'attrezzatura acquistata o noleggiata può essere imputata come costo diretto. Le spese ammissibili sono calcolate in base alla seguente formula:

$$\frac{A}{B} \times C \times D$$

- A = periodo espresso in mesi in cui l'attrezzatura deve essere utilizzata per il progetto dopo la consegna
- B = periodo di deprezzamento di 60 mesi (36 mesi per le apparecchiature di elaborazione dei dati con costo inferiore a 25 000 EUR)
- C = costo dell'attrezzatura
- D = percentuale di utilizzo dell'attrezzatura per il progetto

2.3. Assistenza da parte di terzi

I costi dei subappalti e dei servizi esterni rientrano nelle spese ammissibili e possono essere presi in considerazione nel calcolo dei costi diretti.

2.4. Viaggi e trasferte

Le spese per viaggi e trasferte possono essere addebitate e sono calcolate in base alle normali disposizioni e alle tariffe di rimborso dell'istituzione. L'approvazione scritta della Commissione è necessaria per includere le spese di viaggio e di trasferta al di fuori dell'Unione europea.

2.5. Materiali di consumo e informatica

IT

Il costo dei materiali di consumo e i costi informatici (calcolati sulla base di registrazioni dell'utilizzo di computer) possono essere imputati come costi diretti oppure, laddove sia ragionevolmente pratico e conforme alle normali convenzioni contabili dell'istituzione, come spese di gestione indirette.

2.6. Altri specifici costi del progetto

Possono essere inclusi costi specifici del progetto, come nel caso di riunioni convocate dall'istituzione.

3. Costi indiretti: spese di gestione

- 3.1. Le spese di gestione (costi generali indiretti), calcolate in base alle normali convenzioni, politiche e norme contabili dell'istituzione, possono essere imputate per voci quali ricerca finanziata in proprio, amministrazione, personale di supporto, cancelleria, infrastrutture e servizi.
- 3.2. Le spese di gestione non comprendono le voci che possono essere subito imputate direttamente in conformità al punto 2 del presente allegato e alle normali convenzioni contabili dell'istituzione, né i costi rimborsati da terzi.

4. Rendiconti di spesa

- 4.1. I rendiconti di spesa sintetici sono espressi in euro (€). I tassi di conversione applicabili sono quelli in vigore alla data di invio del rendiconto.
- 4.2. Le istituzioni presentano i rendiconti di spesa nel formato qui di seguito indicato:

RENDICONTO DI S	PESA SINTETICO
Decisione n.:	
AT THE ASS.	D.
Nome dell'istituzione:	Paese:
Per il periodo dal	al
	(EUR)
Categorie di costi	Importi
-	(al netto di IVA)
Costi diretti	
1. Personale	
2. Attrezzatura	
3. Assistenza da parte di terzi	
4. Viaggi e trasferte	
5. Materiali	
6. Altri costi specifici del progetto	
Subtotale dei costi diretti	
Costi indiretti	
7. Spese di gestione	
Rettifiche	
8. Rettifiche a costi riportati precedentemente	
Totale	
Contributo di 2/3	
Attestazione (¹) Attestiamo che:	
 — le suddette spese derivano dalle risorse impiegate, che 	e sono necessarie per il lavoro effettuato in virtù della
decisione,	-
 tali spese sono state sostenute e rientrano nella definiz i documenti giustificativi completi che comprovano l 	•
 le rettifiche ai costi riportati in precedenti rendiconti di sono state insertite nel rendiconto di cui sopra. 	
Data:	Data
Nome del responsabile del progetto: (2)	Nome dell'amministratore finanziario:
Firma del responsabile del progetto:	Firma dell'amministratore finanziario:

⁽¹) Devono firmare l'attestazione il responsablile tecnico e l'amministratore finanziario. (²) La persona designata ad essere direttamente responsabile della realizzazione dei lavori.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 1999

che modifica la decisione 93/693/CE recante l'elenco di centri di raccolta dello sperma riconosciuti idonei ad esportare nella Comunità sperma di animali domestici della specie bovina da paesi terzi

[notificata con il numero C(1999) 4515]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/31/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie bovina (1), modificata da ultimo dall'Atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- la decisione 93/693/CE della Commissione (2), modifi-(1) cata da ultimo dalla decisione 1999/682/CE (3), istituisce un elenco di centri di raccolta dello sperma riconosciuti idonei ad esportare nella Comunità sperma di animali domestici della specie bovina da paesi terzi;
- i competenti servizi veterinari degli Stati Uniti d'America (2) hanno trasmesso richieste di modifica all'elenco dei centri di raccolta dello sperma ufficialmente riconosciuti per l'esportazione nella Comunità di sperma di animali domestici della specie bovina;
- la Commissione ha ricevuto garanzie dalle autorità statu-(3) nitensi per quanto riguarda la conformità con i requisiti specificati all'articolo 9 della direttiva 88/407/CEE;

- è pertanto necessario modificare l'elenco dei centri riconosciuti negli Stati Uniti d'America;
- le misure previste dalla presente decisione sono (5) conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'elenco relativo agli Stati Uniti d'America nell'allegato alla decisione 93/693/CE è sostituito dall'elenco che figura nell'allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1999.

Per la Commissione David BYRNE Membro della Commissione

⁽¹) GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10. (²) GU L 320 del 22.12.1993, pag. 35. (³) GU L 270 del 20.10.1999, pag. 27.

ANEXO — BILAG — ANHANG —
$$\Pi$$
APAPTHMA — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO — LIITE — BILAGA

- (1) Versión Udgave Fassung vom Ἐκδοση Version Version Version Versio Versio Tilanne Version
- (2) Código ISO ISO-Kode ISO-Code Κωδικός ISO ISO code Code ISO Codice ISO ISO-code Código ISO ISO-koodi ISO-kod
- (3) País tercero Tredjeland Drittland Τρίτη χώρα Third country Pays tiers Paese terzo Derde land País terceiro Kolmas maa Tredje land
- (4) Número de autorización Godkendelsesnummer Registriernummer Αριθμός ἐγκρισης Approval Number Numéro d'agrément Numero di riconoscimento Registratienummer Número de aprovação Hyväksyntänumero Godkännandenummer
- (5) Nombre y dirección del centro autorizado Den godkendte tyrestations navn og adresse Name und Anschrift der zugelassenen Besamungsstation Όνομα και διεύθυνση του εγκεκριμένου κέντρου Name and address of approved centre Nom et adresse du centre agréé Nome e indirizzo del centro riconosciuto Naam en adres van het erkende centrum Nome e endereço aprovado Hyväksytyn aseman nimi ja osoite Tjurstationens namn och adress
- (6) Establecimiento autorizado Godkendte faciliteter Zugelassene Betriebe Εγκεκριμένα κέντρα Approved premises Locaux agréés Istituto riconosciuto Erkende inrichting Instalações aprovadas Hyväksytty laitos Godkänd anläggning

	(1) 1.9.1999					
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
US	UNITED STATES OF AMERICA	U 001	Genex Cooperative Inc. PO Box 607 752 East State, Route 18 Tiffin, OH 44883	Entire premises		
US		U 003	Genex Cooperative Inc. PO Box 510 219 Judd Falls Road Ithaca, NY 14851	Production center 522 Scheffield Road Ithaca, NY 14850		
US		U 006	Prairie State Select Sires 41W394 Rt 20 Hampshire, IL 60140	Entire premises		
US		U 007	Select Sires 9493 Wells Road Plain City, OH 43064	Dual purpose barn		
US		U 009	Sire Power Incorporated 21 Sire Power Drive Tunkhannock, PA 18657	Mini station		
US		U 011	Alta Genetics USA Inc. PO Box 939 102 Aldritch Road Hughson, CA 95326	Route 4, Hwy 26 Watertown, WI 53094		
US		U 014	Accelerated Genetics E10980 Penny Lane Baraboo, WI 53913	Route 2, Box 50, Hwy 14 Westby, WI 54667		
US		U 015	Genex 12575 Apollo Drive Lancaster, PA 17601	Entire premises		
US		U 021	Genex Cooperative Inc. 594A Oak Avenue Shawano, WI 54667	Webster Farm		

(1) 1.9.1999

(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
US		U 029	American Breeders Services 6908 River Road DeForest, WI 53532	'Holstein Hilton'
US		U 035	Agricenter International SCR SCR 380 South Collierville-Arlington Rd Collierville, TN 38017	EEC barn
US		U 036	North American Breeders PO Box 228 Berryville, VA 22611	
US		U 037	21st Century Genetics 412 4th Avenue NW PO Box 500 New Prague, MN 56071	Entire premises
US		U 054	Hawkeye Breeders Service 3257 Old Portland Road Adel, IA 50003	EC Barn
US		U 076	Taurus-Service Inc. Grist Flat Road PO Box 164 Mehoopany, PA 18629	Main production center EEC barn
US		U 100	JLG Enterprises Inc. Oakdale California	
US		U 138	Interglobe Genetics Pines Edge Route 1, Airport Road Pontiac, IL	
US		U 140	Sire Tech. EEC Barn 5001 East-County Line Rd. Springfield, OH 45502	
US		U 147	Androgenic 11240 Twenty Six Mile Rd. Oakdale, CA 95361	
US		U 151	Complete Sire Services Incorporated W7652 Highway 151 South Fond du Lac, WI	Entire premises

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 1999

che approva il piano di ripartizione tra gli Stati membri delle risorse da imputare all'esercizio finanziario 2000 per l'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità

[notificata con il numero C(1999) 4591]

(2000/32/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3730/87 del Consiglio, del 10 dicembre 1987, che stabilisce le norme generali per la fornitura a taluni organismi di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento e destinate ad essere distribuite agli indigenti nella Comunità (1), modificato dal regolamento (CE) n. 2535/95 (2), in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agrimonetario dell'euro (3), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- Il regolamento (CE) n. 3149/92 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 267/96 (5), stabilisce le modalità di applicazione per l'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità. Conformemente all'articolo 2 del citato regolamento, per attuare il programma di fornitura di tali derrate alimentari agli indigenti, la Commissione è tenuta ad adottare un piano al cui finanziamento si provvede avvalendosi delle risorse disponibili nel corso dell'esercizio 2000. Nel piano occorre indicare in particolare i quantitativi di prodotti, ripartiti per tipo di prodotto, che possono essere ritirati dalle scorte d'intervento ai fini della distribuzione in ciascuno Stato membro, nonché i mezzi finanziari messi a disposizione per l'attuazione del piano in ciascuno Stato membro. Nel piano occorre anche indicare l'entità degli stanziamenti da riservare alla copertura delle spese di trasporto intracomunitario dei prodotti d'intervento di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3149/92.
- Gli Stati membri interessati all'azione hanno fornito le (2) informazioni richieste, conformemente al disposto dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3149/92.
- Per la ripartizione delle risorse è necessario tener conto, (3) in particolare, dell'esperienza acquisita e del grado di utilizzazione delle risorse assegnate agli Stati membri nel corso degli esercizi precedenti.
- Occorre altresì autorizzare i trasferimenti intracomuni-(4) tari necessari all'esecuzione del piano, alle condizioni di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3149/92.

- Per l'attuazione del piano occorre precisare che il fatto generatore ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2799/98 è la data di inizio dell'esercizio di gestione delle scorte di intervento.
- A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3149/92, la Commissione, ai fini della stesura del piano in oggetto, ha sentito il parere delle principali organizzazioni che conoscono da vicino i problemi delle persone più bisognose nella Comunità.
- Le misure previste dalla presente decisione sono (7) conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per l'esercizio 2000, si procede alle forniture di derrate alimentari destinate ad essere distribuite agli indigenti della Comunità, in applicazione del regolamento (CEE) n. 3730/87, attenendosi al piano annuo di distribuzione di cui all'allegato I.

Articolo 2

Sono autorizzati i trasferimenti intracomunitari elencati nell'allegato II.

Articolo 3

Ai fini dell'applicazione del piano annuale, il fatto generatore di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2799/98 interviene il 1º ottobre 1999.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1999.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

GU L 352 del 15.12.1987, pag. 1.
GU L 260 del 31.10.1995, pag. 3.
GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.
GU L 313 del 30.10.1992, pag. 50.
GU L 36 del 14.2.1996, pag. 2.

ALLEGATO I

PIANO ANNUO DI DISTRIBUZIONE GRATUITA PER L'ESERCIZIO 2000

a) Mezzi finanziari messi a disposizione per l'attuazione del piano in ciascuno Stato membro

(in EUR)

Stato membro	Mezzi finanziari
Belgio	1 879 000
Danimarca	464 000
Grecia	15 150 000
Spagna	54 031 000
Francia	39 785 000
Irlanda	3 162 000
Italia	52 730 000
Lussemburgo	44 000
Portogallo	22 892 000
Finlandia	1 863 000
Tota	le 192 000 000

b) Quantitativo di ciascun prodotto da ritirare dalle scorte d'intervento da distribuire negli Stati membri limitatamente agli importi di cui alla lettera a)

(in tonnellate)

	Prodotti						
Stato membro	Cereali	Riso (risone)	Olio d'oliva	Burro	Latte in polvere	Carni bovine (equivalente carcassa)	
Belgio	3 500	200		400			
Danimarca						127	
Grecia	20 000	10 000	4 000		1 000		
Spagna	60 000	34 000	7 000	6 000	1 150		
Francia	18 200	2 325			9 350	4 550	
Irlanda				60		810	
Italia	60 000	60 000	5 000	5 000			
Portogallo	15 000	10 000	3 000	2 100	2 376		
Finlandia	9 715				300		
Totale	186 415	116 525	19 000	13 560	14 176	5 487	

c) Stanziamento messo a disposizione del Lussemburgo per l'acquisto sul mercato comunitario di:

carni bovine: 17 375 EUR,latte in polvere: 24 662 EUR.

d) Gli stanziamenti destinati alla copertura delle spese di trasporto intracomunitario dei prodotti d'intervento sono fissati a 4 milioni di EUR.

ALLEGATO II

TRASFERIMENTI INTRACOMUNITARI AUTORIZZATI NEL QUADRO DEL PIANO 2000

Prodotto	Quantitativo (in tonnellate)	Detentore	Destinatario	
1. Cereali	20 000	ONIC	Ministero dell'Agricoltura, Grecia	
2. Cererali	15 000	ONIC	INGA	
3. Riso	200	Ente Risi	Ministero dell'Agricoltura, Belgio	
4. Riso	10 000	FEGA	INGA	
5. Olio d'oliva	3 000	FEGA	INGA	
6. Burro	2 100	Ministero dell'Agricoltura, Paesi Bassi	INGA	
7. Latte in polvere	2 376	Ministero dell'Agricoltura, Irlanda	INGA	
8. Latte in polvere	1 000	BLE	Ministero dell'Agricoltura, Grecia	
9. Latte in polvere	7 000	Ministero dell'Agricoltura, Paesi Bassi	Ministero dell'Agricoltura, Francia	
10. Burro	2 500	BLE	AIMA	
11. Cereali	45 000	ONIC	AIMA	
12. Olio d'oliva	2 500	Ministero dell'Agricoltura, Grecia	AIMA	